

## TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE BRUNATI, DECANO D'ETÀ.

**SOMMARIO.** *Continuazione della verifica dei poteri — Sospensione dell'elezione del 2° collegio di Sassari — Discussione sull'eleggibilità del consigliere Pasquale Tola, a deputato del 1° collegio di Sassari — Vi prendono parte i deputati Serra F. M., De Viry, Tecchio, Sineo, Miglietti, Pescatore, Lanza ed il ministro di grazia e giustizia — Convalidamento dell'elezione — Discussione su quella di Sarzana — Proposizione d'inchiesta per parte dell'ufficio I — Osservazioni del ministro dell'interno e dei deputati Lanza, relatore, Valerio, Mellana, Mantelli, De Viry e Astengo — Approvazione dell'inchiesta — Spiegazioni del ministro dell'istruzione pubblica sull'eleggibilità del canonico Nino nel 4° collegio di Cagliari e convalidamento dell'elezione — Discussione sull'elezione del collegio di Pieve d'Oneglia in capo dell'avvocato Piane, giudice aggiunto — Opinioni dei deputati Biancheri, relatore, Cavallini, Bottone e del ministro di grazia e giustizia — Annullamento dell'elezione — Elezione del collegio di Ventimiglia — Parole dei deputati Biancheri, Tecchio, relatore e De Viry — Approvazione d'inchiesta — Annullamento dell'elezione del collegio di Evian.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**RICCARDI ERNESTO**, segretario provvisorio, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** Prego i signori relatori che hanno ancora elezioni a riferire, di voler venire alla ringhiera.

**MANTELLI**, relatore. A nome dell'ufficio VII ho l'onore di riferire sulle operazioni elettorali del collegio di Salusola.

In questo collegio sono iscritti elettori 290 ripartiti in tre sezioni. Intervenero votanti 194 i quali ripartirono i loro suffragi nel modo seguente: dottore Alessandro Borella voti 109, conte Augusto Salino 75, nulli 3, gli altri dispersi.

Il dottore Alessandro Borella venne proclamato deputato. Non vi è alcun reclamo; se non che vi sarebbe una irregolarità nel verbale della sezione di Masserano. In esso si omise di notare il numero degli elettori iscritti, di modo che l'ufficio era in dubbio se il dottore Alessandro Borella avesse riportato la maggioranza, cioè il terzo degli elettori iscritti.

Si presero a tale riguardo opportune informazioni, le quali diedero per risultato che il numero totale degli elettori iscritti in quel mandamento sarebbe di 94, così che il dottore Borella avrebbe realmente riportato più del terzo dei voti degli elettori iscritti. Quindi il VII ufficio vi propone di confermare questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio 2° di Sassari. Gli elettori iscritti in questo collegio sono in numero di 412, ripartiti in due sezioni; votarono nella prima convocazione n° 156, i quali ripartirono i loro suffragi nel modo seguente: il signor conte Antonio Leda d'Ittiri ebbe voti 84, il professore Nicolò Ferracciù 63.

Nessuno avendo riportato la maggioranza voluta dalla legge, si procedette ad una seconda votazione, dalla quale si ebbe il seguente risultato; votanti 184: conte Antonio Leda d'It-

tiri 95, professore Nicolò Ferracciù 89. Per conseguenza venne proclamato deputato il conte Antonio Leda d'Ittiri.

Prima però che si chiudesse il verbale della sezione principale insorse questa contestazione.

L'elettore Fara Leonardo di Marchis protestò di nullità, stantechè le liste elettorali del suo comune non furono pubblicate nè affisse in verun luogo prima della convocazione del collegio, onde essa fu ignorata dagli elettori di quel comune.

Nacque su ciò contestazione per parte dell'elettore Ghera Francesco, il quale diceva essere il protestante venuto col certificato del suo sindaco; al che rispondeva il Fara: « aver ricevuto il certificato la mattina del giorno della convocazione per averlo esso stesso chiesto al segretario comunale, avendo saputo casualmente che in Sassari, ove recavasi per altri affari, eravi luogo all'elezione dei deputati. »

L'ufficio VII ravvisò giusta questa opposizione, se realmente gli elettori del comune di Marchis non ebbero l'avviso del sindaco, relativo alle operazioni elettorali che dovevano compiersi il giorno 8 in Sassari, quindi credette che fosse opportuno, prima d'ogni cosa, di accertare se questo avviso sia o no stato pubblicato, imperocchè la differenza che vi esiste tra i voti riportati dal conte Leda d'Ittiri e il professore Nicolò Ferracciù non sarebbe che di sei voti e potrebbe certamente il risultato della votazione essere modificato qualora fossero concorsi gli elettori di quel comune.

Perciò l'ufficio VII vi propone di sospendere l'approvazione di questa elezione finchè non siasi verificato se sia stato o no pubblicato l'avviso della convocazione del collegio in quel comune.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la sospensione di questa elezione.

(La Camera approva.)

(È data comunicazione alla Camera di un dispaccio del presidente del Senato del regno nel quale esso presidente annuncia alla Camera che è definitivamente costituito.)

**ARNULFO**, relatore. Collegio di Voltri. La Camera nella

seduta 21 corrente sospendeva la convalidazione della nomina del signor cavaliere Ghigliani a deputato del collegio di Voltri, perchè dai relativi verbali non constava precisamente del numero degli iscritti in una delle sezioni, e quindi nel collegio. Si hanno ora gli opportuni schiarimenti, dai quali risulta che nella prima sezione erano iscritti 304 elettori, nella seconda 76, e quindi un totale di 380; di cui votarono nella prima sezione 202, e nella seconda 50, che costituiscono un totale di votanti 252.

Il cavaliere Lorenzo Ghigliani avendo ottenuto 183 voti, senza tener conto di sette schede che non si applicavano nè all'uno, nè ad altri, perchè male scritte, riportò il numero legale per essere nominato deputato del collegio di Voltri, ed io, a nome dell'ufficio II, ve ne propongo l'approvazione. (Le conclusioni sono approvate.)

**BOTTONE, relatore.** Collegio di Alghero. Sono in questo collegio iscritti 324 elettori. Il dì 8 dicembre prendevano parte alla votazione 127 iscritti. Il signor Picinelli avvocato Domenico ebbe 43 voti, il signor Vitelli Simone ne ebbe 34. Quarantatré voti furono ripartiti fra altri candidati, sette furono annullati senza contestazione. Niun candidato avendo conseguito la maggioranza voluta dalla legge, si procedeva il dì 9 alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che avevano riportato un maggior numero di suffragi, cioè tra il signor Picinelli ed il signor Vitelli. In questo secondo esperimento i votanti furono 126. Il signor Picinelli ottenne voti 73, il signor Vitelli ne ebbe 51. Due schede furono annullate senza dar luogo a reclami. Il signor Picinelli avvocato Domenico, il quale ebbe il maggior numero di suffragi validamente espressi, venne conseguentemente proclamato a deputato del 2° collegio di Alghero.

L'ufficio VI, a cui consta della perfetta regolarità di questa elezione, vi propone di convalidarla, facendovi notare che il signor Picinelli è consigliere d'Appello, ma inamovibile per avere compiuto il triennio di esercizio voluto dalla legge.

(La Camera approva.)

**DEPRETIS, relatore.** Collegio d'Ozieri. Esso è diviso in due sezioni: prima sezione iscritti 266, seconda 207; prima sezione votanti 82, seconda 70.

I voti si ripartirono nel modo seguente: prima sezione all'avvocato dottore Giuseppe Michele Grixoni voti 35, all'avvocato Michele Mucculita 28, all'avvocato Salvatore Viridis 16, nulli 5, totale 82. Seconda sezione Mucculita 32, Grixoni 28, Viridis 10: totale 70. L'avvocato Grixoni riportò voti 63, Mucculita 56.

Niuno dei candidati avendo quindi ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, si procedette alla votazione di ballottaggio tra i due primi.

In questa seconda votazione Grixoni ebbe voti 91, Mucculita 65. Venne quindi proclamato il signor avvocato dottore Giuseppe Michele Grixoni a deputato. Le operazioni furono regolari: niuna protesta, niuna contestazione essendo inserita, il mio ufficio ve ne propone la conferma.

(È approvata.)

**CASANOVA, relatore.** Il collegio di Cassino si compone delle sezioni di Cassino, Sciolze, Casalborgone e Brusasco.

Gli iscritti furono 400, i votanti 289.

Il signor Genova Revel ebbe voti 76, l'avvocato Giannone 70, il signor Romualdo Cantara 110; gli altri furono dispersi. In questa prima votazione nessuno avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla legge, si procedette alla ballottazione tra i due candidati i quali avevano conseguito un maggior numero di voti.

In questa il signor Cantara ebbe 160 voti, ed il cavaliere Genova Revel 151.

Le operazioni elettorali essendo state regolari, il signor Romualdo Cantara avendo conseguito la voluta maggioranza, fu proclamato deputato, ed io a nome dell'ufficio I vi propongo di convalidare tale elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Genova. Gli iscritti furono 161, i votanti 84.

Nella prima votazione il marchese Lorenzo Pareto ottenne voti 48, il signor Monticelli ne ebbe 29. Gli altri voti furono dispersi su vari candidati. \*

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza prefissa dalla legge, si addivenne alla votazione di ballottaggio. In questa il marchese Lorenzo Pareto ottenne voti 60 ed il signor Pietro Monticelli ne conseguì 23. Il marchese Lorenzo Pareto avendo ottenuto un maggior numero di voti, fu proclamato deputato, ed io a nome dell'ufficio I vi propongo di approvare questa elezione.

(La Camera approva.)

**BERTINI, relatore.** Come presidente dell'ufficio I ho l'onore di annunziare alla Camera che, degli atti di elezione statti distribuiti, ne rimarrebbero ancora due da riferire, i quali presentano qualche contestazione; ma siccome i relatori di queste due elezioni non intervennero questa mane all'ufficio, l'uno per causa di malattia, e l'altro per non averne ricevuto in tempo l'avviso, così non possono essere riferite quest'oggi, ma non dubito che lo saranno quanto prima.

**D'ALBERTI, relatore.** Collegio di Novara (*extra muros*). Esso è diviso in tre sezioni, e conta elettori iscritti 397, votanti 222. Il conte Annoni ottenne voti 179, il cavaliere De Bayer 59, e quindi il conte Annoni, avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, venne proclamato deputato. L'operazione procedette con tutta regolarità, nessuna contestazione venne fatta, e quindi, a nome dell'ufficio VI, io ne propongo la convalidazione alla Camera.

(È approvata.)

Primo collegio elettorale di Sassari. Questo collegio si divide in due sezioni.

Prima sezione, elettori iscritti 212, votarono 108. Per Don Pasquale Tola 74, professore Gian Maria Pisano Marras 30, professore Francesco Cossu 2, annullati per mancanza di necessaria indicazione 2, totale 108. \*

Seconda sezione, elettori iscritti 211, votarono 63. Per Don Pasquale Tola 50, professore Gian Maria Pisano Marras 8, professore Francesco Cossu 3, professore Antonio Crespo 1, signor ministro Cavour 1, totale 63.

Il totale degli elettori iscritti a detto primo collegio essendo di 423, quello dei votanti 171, e nessuno dei candidati avendo conseguito il numero di voti prescritto dalla legge, si dovette procedere alla ballottazione fra i due candidati che riportarono maggior numero di voti, cioè: don Pasquale Tola che ne ebbe 124, il professore Gian Maria Pisano Marras 38.

Nella ballottazione. Prima sezione, votarono 115. Per don Pasquale Tola 77, pel professore Gian Maria Pisano Marras 38, totale 115.

Seconda sezione, votarono 75. Per don Pasquale Tola 57, pel professore Gian Maria Pisano Marras 17, annullati 1, totale 75. Don Pasquale Tola ebbe voti 134, il professore Gian Maria Pisano Marras 55.

Don Pasquale Tola avendo conseguito il maggior numero di voti, fu dal primo collegio di Sassari proclamato a suo deputato.

Le operazioni per l'elezione essendosi tutte compite con

regolarità, nè esistendovi contestazioni o proteste, se ne porrebbe l'accettazione se non risultasse quanto segue.

Il signor don Pasquale Tola, consigliere d'Appello dal 12 dicembre 1848 fu posto in aspettativa il 5 agosto 1850 e riammesso al servizio attivo presso il magistrato d'Appello di Nizza il 28 aprile 1851.

L'essere posto in aspettativa, non ammettendo l'inaamovibilità, perchè il consigliere d'Appello don Pasquale Tola possa farla valere, crede il VI ufficio necessario a compimento dei tre anni prescritti dalla legge che il medesimo, contando dal 28 aprile 1851 in cui fu riammesso in servizio, oltrepassi il 28 aprile 1854 in tale sua carriera. Frattanto, ad unanimità dello stesso ufficio, io debbo proporre alla Camera l'annullamento della sua nomina a deputato.

**SERRA F. M.** Domando la parola solamente per illuminare la Camera; faccio presente che don Pasquale Tola prima di essere consigliere d'Appello era impiegato in qualità d'assessore presso il magistrato di Sassari.

*Alcune voci.* Ciò non cambia la questione.

**MANTELLI.** Osserverò al deputato Serra che la questione d'ineleggibilità sta in ciò che vi fu una interruzione nella condizione d'inaamovibilità del deputato Tola, inquantochè è stato posto in aspettativa, ed è quindi cessata od almeno si è, come dissi, interrotta in lui la condizione d'inaamovibilità.

**DE VIRY.** J'aurais une observation à soumettre à la Chambre relativement aux conclusions du bureau sur cette élection, c'est celle de savoir si la mise en expectative doit suspendre le cours des trois années voulues pour l'inaamovibilité, parce que la loi électorale dit que les employés en expectative seront assimilés à ceux qui sont en activité de service.

En effet, l'article 99 de cette loi est ainsi conçu: « Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività. »

Or, je demande si la mise en expectative a pu interrompre le cours des trois années qui sont requises pour obtenir l'inaamovibilité. Je ne le crois pas, d'après le texte de l'article dont je viens de donner lecture. Par conséquent, je pense qu'aux termes de la loi on ne peut pas refuser à M. le conseiller Tola son admission à la Chambre des députés.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Io credo che la questione non sia stata veramente posta ne' suoi termini.

Il tempo durante il quale il consigliere Tola fu posto in aspettativa, certamente non può essere considerato come esercizio e come tempo atto ad acquistare l'inaamovibilità.

Lo Statuto all'articolo 69 dichiara che: « I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio, » e richiede quindi manifestamente l'esercizio vero e positivo per un triennio affinché il giudice possa acquistare l'inaamovibilità. È vero che l'articolo 99 della legge elettorale dichiara che ogni funzionario impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività, ma ciò è unicamente dichiarato nel senso di escludere l'impiegato come eleggibile, di far sì che non possa essere eleggibile il giudice che è in aspettativa quantunque non sia all'attualità dell'esercizio. Ciò per altro non fa sì che il tempo dell'aspettativa possa essere considerato come tempo di esercizio, atto a far acquistare al giudice l'inaamovibilità.

La questione invece, a mio credere, sta nel vedere se il consigliere Tola possa congiungere i due tempi dell'esercizio, cioè il tempo anteriore al decreto che l'ha posto in aspettativa, e quello decorso posteriormente alla sua riammissione nell'esercizio, perchè se può farsi luogo alla congiunzione de' due tempi, allora incontestabilmente il consigliere

Tola avrebbe acquistata l'inaamovibilità. Ora a mio credere questa congiunzione di tempo può aver luogo perchè l'aspettativa semplice non toglie al consigliere Tola il grado che egli aveva, ma gliene toglie semplicemente l'esercizio, e non escludendolo dal grado di consigliere, nulla, a mio credere, impedisce che i due tempi dell'esercizio, quello cioè che è anteriore al decreto che lo ha posto in aspettativa, e il tempo posteriore a quello che lo ha riammesso nell'esercizio, siano congiunti.

Perciò, potendosi colla congiunzione di questi due tempi compiere il tirocinio, mi pare che realmente il consigliere Tola debba considerarsi come inamovibile e come tale voglia essere tenuto per eleggibile.

**TECCHIO.** A ragione il signor ministro ha notato che la questione debb'essere giudicata colla scorta dell'articolo 69 dello Statuto, il quale dice che i giudici nominati dal Re diventano inamovibili dopo tre anni di esercizio. Ma io dissento da lui quando crede che due diversi tempi di esercizio, separati da un intervallo di aspettativa, si possano assieme congiungere.

Innanzitutto lo Statuto dice: « tre anni di esercizio; » e ques'a frase sembra indicare tre anni di esercizio continuo, non già di esercizio a quando a quando interrotto. In secondo luogo vuolsi consultare lo spirito della citata disposizione il quale è questo, che per tre anni i giudici debbono dar saggio di tale capacità nell'amministrazione della giustizia, e di tale devozione alle istituzioni costituzionali, da meritarsi la preziosa guarentigia della inamovibilità.

Ora un giudice il quale prima dell'esprio del triennio venisse posto in aspettativa, e molto più se venisse per avventura posto in aspettativa per irregolare o men retto esercizio delle funzioni sue, non meriterebbe certo la inamovibilità, e quindi fino a che non avesse ripreso l'esercizio e proseguito per tre anni non si troverebbe nel caso contemplato dall'articolo 69 dello Statuto, nè secondo la lettera, nè secondo lo spirito del medesimo.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Risponderò poche parole alle osservazioni fatte dal deputato Tecchio. Mi è d'uopo avvertire anzitutto che egli fa un'aggiunta al testo dello Statuto. Lo Statuto dice *dopo tre anni di esercizio*, e non già di *esercizio continuo*, il che è ben diverso. Quanto poi alle osservazioni desunte dallo spirito dello Statuto stesso, esse sarebbero, a parer mio, applicabili quando il consigliere Tola fosse stato rivocato dall'ufficio; allora potrebbero le osservazioni da lui fatte avere la sua applicazione; ma il consigliere Tola fu semplicemente posto in aspettativa. Ora è noto che non si mettono in aspettativa gl'impiegati i quali abbiano dato prova di non essere meritevoli del posto che occupano. Quando alcuno si rende immeritevole della carica che copre, allora non si fa luogo all'aspettativa, ma bensì alla revoca.

Se il consigliere Tola fosse stato rivocato dall'impiego che copriva, io sarei pienamente d'accordo col deputato Tecchio nel ritenere che non si potrebbe far luogo alla congiunzione dei tempi, ma siccome non si fece luogo alla revoca, ma semplicemente all'aspettativa e che si può per molte ragioni far luogo all'aspettativa indipendentemente dal merito di chicchessia, io non credo che sia il caso in cui si debba negare la congiunzione dei due tempi, e che perciò, essendo in tali condizioni il consigliere Tola, non debba essere convalidata dalla Camera la sua elezione.

**SINEO.** Se il consigliere Tola fosse stato messo in aspettativa sulla sua domanda, allora forse le considerazioni esposte dall'onorevole guardasigilli potrebbero trovare la loro appli-

cazione; ma siccome questo fu un atto spontaneo del Ministero, quest'atto prova che il Ministero credeva conveniente che egli non continuasse nell'esercizio delle sue funzioni.

Non si usava la forma più dura di una revoca per quei riguardi che sono dovuti ad un uomo distinto per ingegno e per scienza; col metterlo in aspettativa si otteneva lo stesso scopo.

L'aspettativa toglieva la continuità dell'esercizio; e la continuità per Pintiero triennio è indubitabilmente necessaria per avere sufficienti guarentigie.

Poniamo che un membro della magistratura, il quale abbia acquistata la sua inamovibilità, sia chiamato ad esercitare il pubblico Ministero; dopo sette od otto anni, rientrando nella magistratura, sarà di nuovo inamovibile? Saranno passati tanti anni di vita affatto nuova, e questa non dovrà cancellare quella inamovibilità che egli avesse prima acquistata? Il dare l'inamovibilità ad un ufficiale pubblico è cosa gravissima, e giacchè lo Statuto ha attorniato questa prerogativa di salutari precauzioni, noi non dobbiamo trasandarle.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Miglietti.

**MIGLIETTI.** Sono pur io d'avviso che il triennio possa compiersi aggiungendo i due tempi; ma credo egualmente che questi tempi non possono essere computati se non quando siano trascorsi sotto l'osservanza dello Statuto; ora desidererei una spiegazione sul punto di fatto, se cioè il collocamento in aspettativa del signor consigliere Tola abbia avuto luogo dopo lo Statuto in modo che, computando il tempo che è stato in attività, si abbia un triennio compiuto dopo la promulgazione dello Statuto. Se la cosa è in questi termini, io credo che il consigliere Tola sarebbe eleggibile; quando poi non potesse avere questo triennio, allora io credo che il medesimo non potrebbe essere eletto.

**RATTAZZA, ministro di grazia e giustizia.** Se si congiungono i due tempi, io penso che realmente il triennio l'avrebbe, poichè è stato in aspettativa, credo, in tutto l'anno 1850 e 1851.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore ha la parola.

**PESCATORE.** L'inamovibilità che contempla la legge elettorale è quella per cui il funzionario dell'ordine giudiziario non può essere rimosso dal suo ministero. Ora vediamo se il consigliere Tola ebbe un tal diritto d'inamovibilità che lo potesse opporre anche nel caso in cui il ministro intendesse di rivocarlo. La questione, quanto al consigliere Tola, dipenderebbe da una circostanza di fatto. Supponiamo per ipotesi che il Ministero dichiarò e provò che lo ha messo in aspettativa per demeriti; in questo caso evidentemente l'aspettativa equivarrebbe ad una revoca. All'incontro il Ministero, dichiarando che lo ha messo in aspettativa per altre cause, esso godrebbe dell'inamovibilità. Ma appunto da questa considerazione si scorge che il consigliere Tola non ha una inamovibilità assoluta da poterla opporre in qualunque caso ad una contraria decisione del Governo. È in potestà del Ministero di dichiarare il motivo dell'aspettativa per renderlo amovibile. Questo basta, o signori, perchè il consigliere Tola non possa considerarsi eleggibile, perchè non gode di quell'indipendenza assoluta dell'arbitrio del Governo che la legge elettorale richiede.

Io non stabilisco in modo assoluto che l'aspettativa equivalga ad una rinuncia all'esercizio anteriore; riconosco ben volentieri che la questione può dipendere nei casi particolari dalle relative dichiarazioni del Ministero, ma siccome queste dichiarazioni sono un arbitrio del Ministero medesimo, io non terrò mai per inamovibile quel magistrato per riconoscerlo eleggibile, il quale si trova in tali circostanze di dipendenza dal Ministero.

**DE VIRY.** Je répondrai d'abord quelques paroles à l'honorable monsieur Sineo.

Il prétendait, par exemple, qu'un magistrat qui passe dans le Ministère public interrompt, par ce seul passage, le cours des trois années qui sont requises pour l'inamovibilité. Je l'admets entièrement. Mais je fais observer qu'il y a une distinction bien grande à faire entre le cas où un magistrat passe dans le Ministère public et celui où il est mis en simple expectative. Une simple mise en expectative ne peut nullement changer le caractère d'inamovibilité qu'appartient à un magistrat, puisqu'il n'obtient pas une nouvelle place, mais il conserve la même qualité et les mêmes droits qu'il avait avant les dispositions prises à son égard.

On ne comptera pas, si vous le voulez, le temps pendant lequel le magistrat sera resté en expectative; mais on ne saurait, il me paraît, soutenir l'opinion du bureau qui tendrait à anéantir les droits acquis par le magistrat précédemment à sa mise en expectative.

Je me rattache entièrement à l'avis de monsieur le ministre de la justice, parce que je le trouve tout à fait conforme aux principes de réunir ces deux termes.

Non, vous ne pouvez pas détruire les droits que peut avoir à l'inamovibilité un conseiller qui a couvert cette charge pendant un certain nombre d'années et qui n'a pas été révoqué, mais simplement mis en expectative. L'expectative est souvent accordée à la demande du magistrat lui-même. Perdra-t-il donc dans ce cas des droits acquis et qu'on ne saurait contester?... On peut demander la mise en expectative par des motifs de santé ou autres, et je ne crois pas qu'on puisse soutenir que, dans ce cas, les trois années requises pour l'inamovibilité ne courent plus, surtout si le magistrat a été de nouveau placé dans le même grade qu'il occupait antérieurement.

L'honorable M. Pescatore disait que cette question dépend de la volonté, des intentions que le Ministère aurait pu avoir en le plaçant en expectative ou en le replaçant à la charge qu'il occupait antérieurement. Mais M. le ministre de grâce et justice vient de déclarer lui-même, et il l'a déclaré assez clairement, que M. le conseiller Tola n'a point été mis en expectative pour avoir donné quelque motif de mécontentement, mais par cela seul qu'il convenait de le mettre en expectative, pour des raisons tout à fait indépendantes des motifs allégués par les préopinants.

Oui, messieurs, je dis qu'il y a une grande différence entre le cas où s'est trouvé M. le conseiller Tola, car il a été mis en expectative sans qu'il y ait eu aucun motif de plainte contre lui, et il ne l'a pas été pour des causes qui auraient réellement pu interrompre le cours de l'inamovibilité.

Ainsi, sous tous ces rapports, je crois que la Chambre ne peut faire autrement que d'admettre le chevalier Tola dans son sein.

**SINEO.** Accetto l'adesione autorevole dell'onorevole deputato De Viry. Egli riconosce ciò che veramente mi pareva che non si poteva contrastare, che quando un ufficiale dell'ordine giudiziario passa nel ramo del Ministero pubblico, cessa la sua inamovibilità; ma partendo da questo principio che è ammesso, vorremmo che sia considerata come migliore la condizione di un impiegato in aspettativa, che quella di chi esercita il Ministero pubblico?

Che cosa avvi di più amovibile che un consigliere in aspettativa? Evidentemente egli è a disposizione del guardasigilli, e posto conseguentemente nella posizione la più precaria in cui trovar si possa un impiegato.

**SERRA F. M.** Relazioni di antica conoscenza e di amicizia mi legano al consigliere Tola, mi legano anche a lui la

comunanza di patria e delle attribuzioni, perchè egli è mio connazionale, ed appartiene all'ordine giudiziario al quale ancor io mi onoro di appartenere.

Non credo quindi che per me si possa, nè si debba lasciare la Camera sotto l'impressione di alcune parole che potrebbero riferirsi al merito del cavaliere Tola sotto il rispetto dell'intelligenza e sotto quello dell'onestà come magistrato.

Il deputato Pescatore ha messo la questione in un terreno affatto diverso ed assai delicato. Egli vuole sapere, cioè, da quali motivi il Governo fu determinato a porre in aspettativa il consigliere Tola.

Ricordandomi di ciò che avvenne al tempo della di lui riammissione al servizio nella prima sua qualità, sebbene allora io non avessi la fortuna e l'onore di sedere in questi stalli, sovvengomi che l'onorevole Galvagno (che mi spiace di non vedere presente) il quale era allora ministro guardasigilli, dichiarò che la messa in aspettativa del consigliere Tola non dipendeva da nessun demerito che potesse opporgli, nè sotto il rispetto dell'attitudine, nè sotto quello dell'onestà.

A me non sono precisamente ed in tutta la loro estensione note le cagioni per cui il Governo pose in aspettativa il consigliere Tola; ne so una porzione, ma non amo riandarle, perchè mi ricondurrebbero a tempi in cui troppo infelici erano le condizioni generali del nostro paese, e più ancora quelle speciali della città di Sassari. Si avverano pur troppo nella vita degli uomini, e massimamente degli impiegati, certe condizioni, poste le quali, anche senza loro colpa, il Governo può e deve conoscere che essi, piuttosto che in un sito possono essere più tranquilli e più utili in un altro. E tale, sebbene senza suo fatto, credo fosse la condizione del cavaliere Tola all'epoca suddetta.

Del resto egli è senza contrasto un magistrato tanto distinto quanto è letterato di chiara fama; ed io ripeto avanti alla Camera che la sua messa in aspettativa non fu motivata nè da mancanza di attitudine a disimpegnare il suo ufficio, nè da cause che potessero intaccare la sua delicatezza e la sua onestà.

Insisto quindi perchè la di lui elezione sia dalla Camera convalidata.

**LANZA.** Prima che si ponga ai voti questa quistione, stimo essere mio debito di far presente alla Camera una considerazione la quale mi pare di molto peso.

Qualora si ammettesse il principio esposto e sostenuto dagli onorevoli preopinanti Sineo e Pescatore, nel caso cioè che per qualsiasi motivo un impiegato della magistratura il quale fosse posto in aspettativa dovesse perdere quell'inamovibilità, ossia il diritto già acquisito da qualche tempo per l'inamovibilità, il Governo avrebbe nelle mani il mezzo di distrurre il sacrosanto principio dell'inamovibilità. Noi daremmo al Ministero il potere di togliere l'inamovibilità a qualunque giudice che a lui non piaccia, per qualunque ragione si politica, che amministrativa, o di qualsiasi altra natura. (*Senza azione*)

Questo riflesso è, a parer mio, sufficientemente grave, per poter determinare la Camera a votare contro la proposta sostenuta dagli onorevoli preopinanti. Non aggiungo parola, perchè credo di essermi abbastanza chiaramente spiegato.

**PESCATORE.** Alle considerazioni esposte dall'onorevole deputato Lanza rispondo che non è in facoltà del Ministero di porre in aspettativa un magistrato che abbia già acquistato l'inamovibilità, e che lo può solo sinchè il giudice non ha ancor dato le prove che lo Statuto richiede per dichiararlo inamovibile. È certamente in arbitrio del Ministero di rimuove

vere un giudice che esso riconosca inabile, e di interrompergli l'acquisto dell'inamovibilità; ma io dico che il diritto dell'inamovibilità acquisito non sarà mai posto in arbitrio del Ministero. Quando un magistrato è inamovibile, non può essere nè collocato a riposo, nè rivotato, nè destituito, nè posto in aspettativa, nè traslocato, sinchè dura la legge in vigore, pel semplice arbitrio del Ministero. Conserva il giudice, come la sua inamovibilità così tutti i benefici del suo impiego, a dispetto di qualunque arbitrio ministeriale, finchè non interviene una decisione del magistrato competente.

**LANZA.** Chiedo la facoltà di parlare per rispondere all'onorevole preopinante, parendomi che egli non abbia compreso la mia argomentazione.

Io non ho detto che il Ministero possa distrurre l'inamovibilità di un giudice, quando quest'inamovibilità è già acquistata; ho detto che mettendo in aspettativa un impiegato dell'ordine giudiziario, dopo che abbia già compiuto un qualche tratto di tempo, cioè sei mesi, un anno, due anni, il Ministero obbligherebbe quest'impiegato a ricominciare questo tempo, e quindi col ripetere quest'atto, il Ministero farebbe sì che un giudice non potrebbe mai giungere ad ottenere la inamovibilità. Questo è il senso della mia argomentazione, ed a questo non ha potuto o non ha voluto rispondere l'onorevole Pescatore.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**SINEO.** Bramerei aggiungere ancora poche parole.

L'osservazione fatta dall'onorevole preopinante non ha intrinseco peso. Ella si riduce ad una mera questione di parole. È certo che il guardasigilli può impedire a tutti gli ufficiali dell'ordine giudiziario di acquistare l'inamovibilità rivotandoli dal loro impiego prima del termine del triennio. Si tratta di vedere se la semplice aspettativa non debba produrre lo stesso effetto della revoca. Se decidete in senso negativo, ne avverrà che quando il guardasigilli vorrà togliere l'inamovibilità ad un giudice, egli lo rivotcherà invece di metterlo in aspettativa. La revoca non impedisce che un mese dopo si reintegri l'impiegato nella sua carica.

L'argomentazione adunque del deputato Lanza sussiste tanto nel sistema di chi difende l'elezione, come di chi l'impugna. Il fatto è che noi dobbiamo andare guardinghi nel far sì che entrino nel Parlamento contro lo spirito e la volontà decisa del legislatore uomini che non godano di una perfetta inamovibilità. Ora, qualora il consigliere Tola volesse difendere la propria inamovibilità contro l'arbitrio del Ministero, evidentemente non gli sarebbe possibile, perchè non potrebbe addurre il suo triennio continuo d'esercizio. Egli è precisamente nella stessa condizione di chi avesse cessato dalla carica di consigliere per esercitare le funzioni di avvocato generale, il quale non potrebbe riacquistare l'inamovibilità che con tre anni posteriori alla sua reintegrazione nelle funzioni di consigliere, come fu riconosciuto da tutti gli oratori che presero parte a questa discussione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni del VI ufficio circa l'elezione del signor don Pasquale Tola. Coloro che sono d'avviso di convalidarla si alzino.

(Fatta prova e controprova la Camera ammette l'elezione.)

**MEGLIETTI, relatore.** Per mandato del III ufficio ho l'onore di riferire sulle operazioni elettorali del collegio di Broni e del quarto collegio di Cagliari.

Collegio di Broni. Questo collegio è diviso in quattro sezioni, e conta 331 elettori. Intervenero alla votazione elettori 221. Il signor avvocato Agostino Depretis ebbe voti 133, conseguentemente un numero di voti maggiore del terzo

degli elettori iscritti, e della metà dei presenti. Fu perciò proclamato deputato del collegio di Broni.

L'ufficio III vi propone di convalidare questa elezione, tutte le operazioni essendo regolari.

(È approvata.)

Quarto collegio di Cagliari. Gli elettori iscritti in questo collegio sono 393, i presenti alla votazione erano 99. Il barone Giovanni Antonio Tola ebbe voti 34, ed il canonico Gavino Nino ne ebbe 28. Si dovette procedere ad un ballottaggio, dacchè nessuno dei candidati avrebbe raggiunto la maggioranza voluta dalla legge. A questa votazione intervennero elettori 97. Il canonico Gavino Nino ebbe voti 63, ed il barone Tola ne ebbe 34.

Il canonico Gavino Nino fu perciò proclamato deputato del quarto collegio di Cagliari.

I verbali delle operazioni elettorali sono conformi al prescritto dalla legge. Il presidente però dell'ufficio definitivo nel trasmetterli al Ministero li accompagnava con queste osservazioni:

« Nel compiere il sottoscritto a siffatta incumbenza crede suo debito di notare che il numero 99 delle schede ottenutosi nella votazione del giorno 8, ed indicato nel relativo verbale non pareggia il numero 98 dei nomi riscontrati a sinistra della lista che aveva in mani lo scrutatore che ha fatto l'appello, e che pure si unisce al presente.

« Ciò avveniva, perchè essendosi presentato al tavolo della presidenza un individuo avente lo stesso cognome e nome dell'elettore iscritto al numero 57, che pure ebbe a votare, si verificò poi, dopo seguita la votazione, anzi dopo già chiusi i verbali, che il medesimo, sebbene per la sua qualità di avvocato patrocinante abbia dato luogo allo scrutatore suddetto di equivocarne nel momento coll'altro, pure non è iscritto nelle liste elettorali, ed ha quindi votato in opposizione all'articolo 81 della precitata legge. »

A malgrado di queste osservazioni, l'ufficio III ha creduto che quest'elezione dovesse essere convalidata, primamente perchè il fatto denunciato dal solo presidente non può ritenersi come un fatto costante; dacchè quando realmente esso avesse avuto luogo, e si fosse accertato nel modo esposto in questa lettera, l'ufficio intiero avrebbe dovuto aver cura di farlo constare in apposito verbale, e di farne constare nel momento stesso in cui si verificava, mentre invece dalla esposizione stessa fattasi nella lettera del presidente consterebbe che questa verifica sarebbe stata fatta parecchi giorni appresso.

In secondo luogo l'ufficio ha considerato che l'essere intervenuto e l'aver preso parte alla votazione un individuo, il quale non aveva la qualità di elettore, poteva sicuramente assoggettare questo interveniente alle pene comminate dalla legge, ma non viziare la elezione, perocchè un voto non poteva menomamente alterare la condizione delle cose. Come ho testè accennato, nel giorno 8 il barone Tola ebbe voti 34, il canonico Gavino Nino voti 28, quello che sussegue ebbe voti 12, di maniera che la votazione di ballottaggio doveva necessariamente aver luogo tra il barone Giovanni Tola ed il canonico Gavino Nino, quand'anche il voto, il quale fu indebitamente dato da quel tale che non era elettore, fosse applicato a nessuno di questi due.

Per questi motivi l'ufficio vi propone di convalidare anche questa elezione.

**VALERIO.** Io domando se consti all'ufficio che il signor canonico Gavino-Nino abbia ricevuto un impiego posteriormente alla sua nomina. Io so che fu nominato provveditore delle scuole di...

Voci. Di Bosa.

**VALERIO...** e credo che sarebbe utile di sapere se questa nomina fu posteriore od anteriore alla elezione, perocchè, ove fosse stato destinato a quel posto posteriormente, necessariamente dovrebbe essere sottoposto a nuova elezione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io so che il canonico Gavino Nino è provveditore delle scuole di Bosa; ma, a dire la verità, ignoro se la sua nomina sia anteriore o posteriore alla elezione. Del resto la data delle nomine si può facilmente verificare.

**MIGLIETTI, relatore.** Ritenuta questa circostanza, io credo d'interpretare il voto dell'ufficio proponendo di sospendere l'approvazione di questa elezione finchè ciò sia riconosciuto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la sospensione dell'approvazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

**BERSEZIO, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di Cuneo. Esso è diviso in due sezioni; gli elettori iscritti sommano a 404, i votanti furono 264.

L'avvocato Carlo Brunet avendo ottenuto voti 211, epperò un numero maggiore del terzo degli iscritti, e della metà dei votanti, fu proclamato deputato, e l'ufficio VI ve ne propone la convalidazione, tutte le operazioni essendo regolari.

(La Camera approva.)

Collegio di Tempio. Questo collegio consta di una sezione unica. Gli iscritti sono 268. I votanti erano 131. Il professore Nicolò Ferracciù ebbe voti 66, il marchese Gustavo di Cavour ebbe voti 64.

Un bollettino portava scritto *Cavour ex-deputato*. Si credeva di farne una categoria a parte, ma attribuendo anche questo voto al marchese Gustavo di Cavour, nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, epperò il giorno 9 si venne ad una seconda votazione.

I votanti nel ballottaggio furono in maggior numero, ascessero a 142, e distribuirono nel modo seguente i loro voti: al professore Nicolò Ferracciù 75, al signor marchese Gustavo Benso di Cavour 69. Il primo avendo riportata la maggioranza, fu dall'ufficio proclamato deputato.

Deve però la Camera ritenere, che insieme al verbale venne mandata una protesta sottoscritta da un elettore, certo notaio Multineddu. Questi protesterebbe contro la validità della nomina del signor Ferracciù per vari motivi, i quali in sostanza si restringerebbero a questi due: il primo che nella sala elettorale s'introdussero alcune persone estranee; il secondo, che vi furono molte mene per parte di quelli che favorivano la candidatura del signor Ferracciù, e che sparlando del marchese Gustavo di Cavour, e leggendo articoli di un giornale sulla piazza procuravano di stornare i voti da quest'ultimo a favore del primo.

Il VI ufficio avendo presa ad esame questa protesta, credette dover passar sopra al fatto più grave, quello cioè il quale tenderebbe a stabilire la presenza di persone estranee nel luogo della elezione, non constando sufficientemente, perchè sarebbe allegato da un solo elettore, mentre invece dai verbali (e noti la Camera che questi non sono fatti sui moduli stampati soliti a distribuirsi, ma sono manualmente redatti dal segretario di quell'ufficio elettorale) risulterebbe che le operazioni elettorali seguirono con tutta regolarità, e che nella sala non entrarono se non quelli che erano muniti di certificato. V'ha di più: dallo stesso verbale verrebbe ancora ad essere provato che un altro il quale era munito di certificato, ma che però non si trovava iscritto sulla lista

elettorale dell'ufficio, fu escluso dalla votazione, e rimandato, ove avesse reclami a fare, all'intendente.

Quindi l'ufficio VI ha creduto di dover passar sopra a questa circostanza, come pure sull'altra di cui nella protesta succitata, non essendo tale da impedire veramente la libertà della elezione, e di proporre alla Camera l'approvazione dell'elezione del signor Ferracciù a deputato di Tempio.

(La Camera approva.)

Collegio di Oneglia. Questo collegio è composto di quattro sezioni. Nella prima si trovarono iscritti elettori 282, nella seconda 252.

Mancherebbe nelle carte unite a questa elezione la nota degli elettori iscritti nella terza sezione; nella quarta risulta che sarebbero 214.

I votanti intervenuti ascendono a 530, i cui voti si distribuiscono come segue: Riccardi Carlo voti 250, avvocato Antonio Musso 159, avvocato Bonavera 106, vari altri dispersi 7, annullati 7, totale 529.

Va unito ai verbali un reclamo, perchè sarebbe constatato ad uno degli uffici di quelle sezioni, che due elettori i quali avevano già votato in una sezione, votarono ancora in una altra.

L'ufficio principale di quel collegio però non ha creduto di dover tener conto di questo incidente, in quanto che niuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza, si dovette procedere ad una votazione di ballottaggio. Intervenero a questa votazione numero 657, i quali distribuirono i loro voti nel modo seguente: al signor Carlo Riccardi voti 423, al signor Musso 227, annullati 4, schede bianche 1, contestate 2, totale 657. Il signor Carlo Riccardi avendo ottenuto la maggioranza dei suffragi, venne quindi proclamato deputato del collegio di Oneglia.

L'ufficio VI nell'incaricarmi di proporvene la conferma, mi diè pure mandato di leggere due proteste le quali si trovano annesse ai verbali dell'elezione, le quali narrano di varie mene elettorali, le quali, tanto nell'interesse di un candidato che dell'altro, ebbero luogo in quel collegio.

Non ha creduto però l'ufficio che queste abbiano potuto influire sulla libertà degli elettori, ma emise il desiderio che se ne desse lettura alla Camera, perchè essa potesse conoscere i raggiri che soglionsi fare dai vari partiti nelle elezioni.

Se la Camera non intende di udire questa lettura, io mi limiterò a proporle a nome dell'ufficio VI a convalidazione della nomina del signor Carlo Riccardi a deputato del collegio di Oneglia.

**VALERIO.** Legga, legga.

Voci. Sì! sì!

**BERSIZIO, relatore.** (Legge) « Il presidente del secondo collegio elettorale di questo circondario, sottoscritto, protesta di nullità contro la seguita elezione del deputato nella persona del signor Carlo Riccardi, perchè molti voti sarebbero stati estorti con violenza, e carpiuti con dolo, contro il disposto dell'articolo 1196 del Codice civile: e così non sarebbe più l'effetto del libero voto, in senso del regio decreto 20 novembre prossimo passato.

« A carpire detti voti non liberi e ad intimidire gli elettori servirono le lettere circolari ai sindaci, ai maestri di scuola, delle rispettive superiori autorità della provincia, e nelle quali si biasima un candidato come avverso al Governo, e l'altro si loda, e con espressioni imponenti si insinua di votare a favore del medesimo.

« Servirono parimente i discorsi tenuti a voce dalle stesse autorità ai narrati loro soggetti, chiamati espressamente in questa città a tale uopo.

« Servirono egualmente un proclama dell'autorità locale pubblicato al Cervo, ed altro anonimo, ma tollerato affisso dall'autorità nel luogo della Pairata, per li quali alcuni elettori si intimidirono e non andarono più a votare.

« Servirono le parlate dei carabinieri reali, che tennero a favore di un candidato, e contro dell'altro in Diano Castello, ad alcuni elettori la sera antecedente al ballottaggio.

« Aggiungasi a ciò che corre voce pubblica, che in Diano Castello, in alcuno dei collegi siansi fatte cancellare alcune schede già scritte a favore di un candidato, e che siansi fatte scrivere a favore dell'altro.

« Tutti questi fatti devono venire accertati con altri molti consimili che sono resi pubblici e notorii in questo circondario, onde la Camera dei deputati possa decidere se la presente elezione nella persona del signor Carlo Riccardi sia l'effetto del libero voto degli elettori, come è mente dell'ottimo regnante Monarca, manifestata nel suo regale decreto.

« Il sottoscritto fa istanza che questa sua protesta sia unita al verbale prescritto dall'articolo 96 della legge elettorale. »

Per contro va unita ancora una protesta fatta da alcuni elettori, i quali favorirono l'elezione del signor Riccardi.

« In seguito il signor presidente avvocato Musso avendo presentato una protesta contro la validità delle operazioni elettorali, oppugnando la seguita votazione come non libera ed estorta con dolo da intimidazioni sì e come risulta dalla protesta stessa che, debitamente ordinata dall'ufficio, si manda anettere al presente verbale. »

A loro volta i signori Rodini e Novaro, presidenti della terza e quarta sezione, osservano che, mentre da parte del signor Riccardi non sarebbe stato alcun broglio, consterebbe invece ad esso signor Novaro, che nel caffè di Diano Marina sarebbe letta una lettera del signor avvocato Musso, colla quale raccomandava la sua candidatura al signor Rosso Domenico del fu Giovanni Battista; osservano poi ambidue li signori Rodini e Novaro, essere altresì voce che alcuni ecclesiastici cercassero influire sugli elettori, massime rurali, colla minaccia di scomunica (*Risa*) per coloro i quali votassero a pro del signor Riccardi; che del pari il figlio del signor avvocato Musso sarebbe più volte visto in Diano Castello e Diano Marina, e adiacenze, all'oggetto, a quanto dicesi, di procurare voti al suo signor padre; e d'altronde è voce siansi praticati brogli d'ogni maniera. In seguito del che l'ufficio, ritenuto che se da una parte si oppone di nullità sull'elezione del signor Riccardi, come non proveniente da spontaneo suffragio degli elettori, anzi di parte di essi, d'altra parte si accennerebbe a brogli praticati onde favorire la candidatura del signor avvocato Musso; però, come simili proteste si appoggiano a semplici allegazioni di fatti dei quali non consta legalmente all'ufficio, il medesimo, senza arrestarsi alle opposizioni anzidette, ritiene e dichiara valida l'operazione elettorale, salvo sempre il giudizio definitivo della Camera.

L'avvocato Arrigo in proprio soggiunge non avere spedito veruna circolare ai maestri, nè avere esercitato alcuna pressione sui medesimi, avendo loro lasciata tutta la libertà; e se nei diversi giorni ebbe a parlare con taluno, schiarì bensì lo stato delle cose, senza però menomare la loro libera scelta, e non crede quindi di aver fatto cosa contraria ai doveri di buon cittadino, e di buon funzionario.

Dietro del che, in seguito al computo sopra fatto dei voti validamente dati, risultando che il signor Riccardi Carlo del fu Andrea avrebbe avuto la maggioranza di 196 suffragi sul signor avvocato Musso, e dietro la deliberazione sopra presa dall'ufficio sulle fatte osservazioni, il presidente di questa

prima sezione ha proclamato e proclama il signor Riccardi Carlo del fu Andrea a deputato al Parlamento nazionale pel collegio elettorale di Oneglia.

Avendo adempiuto al mandato dell'ufficio, propongo nuovamente alla Camera la convalidazione della nomina fatta dal collegio elettorale di Oneglia nella persona del signor Carlo Riccardi.

(Messa ai voti, la Camera approva.)

**MANZA, relatore.** Il collegio di Sarzana è diviso in due sezioni, e conta 482 elettori.

Nella prima sezione ne intervennero alla votazione 203. L'avvocato Francesco Cattaneo ottenne voti 110, il conte Angelo Debenedetti 88.

Nella sezione di Lerici i votanti furono 108. L'avvocato Cattaneo ottenne voti 56, e il conte Debenedetti 71.

Nessuno avrebbe ottenuto un numero di voti maggiore del terzo degli elettori iscritti, mancando appunto due voti per ciò al conte Debenedetti. Per conseguenza l'ufficio ha creduto di dover procedere ad una seconda votazione. In questa il signor Cattaneo ottenne nella prima sezione voti 133, il signor Debenedetti 100. Nella seconda sezione l'avvocato Cattaneo ottenne 44 voti, il signor Debenedetti 95. E così in questa votazione il conte Debenedetti avrebbe ottenuto voti 193, e il signor Cattaneo 177.

L'ufficio ha quindi proclamato a deputato di quel collegio il conte Debenedetti.

Si unirono agli atti di quest'elezione parecchi richiami e si spedì anche all'ufficio della presidenza una petizione in forma di protesta contro le operazioni così dette irregolari ed illegali di quest'elezione.

Le proteste che si fecero contemporaneamente alle operazioni elettorali consistono nel rappresentare che la prima votazione era valida perchè il conte Debenedetti avrebbe, secondo i reclamanti, ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, cioè avrebbe avuto un numero di voti maggiore della metà dei votanti, e del terzo degli iscritti, e ciò per la ragione che fra gli iscritti l'ufficio non avrebbe dedotto i morti. Aggiunsero difatti alla loro protesta atti legalizzati dello stato civile, dai quali consta autenticamente che otto sarebbero gli elettori deceduti dappoichè queste liste erano state rivedute.

Non v'ha dubbio che deducendosi il numero di questi elettori defunti, allora il conte Debenedetti avrebbe ottenuto la maggioranza voluta dalla legge nella prima votazione, e per conseguenza l'operazione del ballottaggio sarebbe stata perfettamente nulla. Siccome però anche nella seconda votazione riesci eletto il conte Debenedetti, queste proteste mancano affatto al loro scopo e diventano nulle. Non è quindi il caso di occupare ulteriormente la Camera relativamente al merito di esse.

Ma, nella petizione che tenne dietro alla votazione, e che fu spedita a questa Camera, si contengono degli appunti assai gravi sull'andamento di queste operazioni. Io credo non si possa far a meno di darne lettura, perchè è sulla considerazione degli appunti ivi esposti che l'ufficio VII, di cui ho l'onore di essere relatore, ha basato le sue conclusioni.

Darò quindi lettura di questa protesta:

« I sottoscritti elettori politici del collegio di Sarzana credono adempiere ad un dovere e diritto di cittadino presentando alle SS. LL. onorevolissime i seguenti reclami sui disordini avvenuti nella città di Sarzana per l'elezione del suo deputato, e per le illegali operazioni successe sia nella prima che nella seconda sezione di questo collegio.

« Le ragioni che suggerirono lo scioglimento della Camera

elettiva essendo alla nazione sottoposte perchè col suo libero voto concorresse a determinare la norma della politica governativa, pareva, che anche il nostro paese dovesse esercitare nella più piena ed ampia libertà il diritto di esprimere col suo suffragio e colla missione del suo deputato l'opinione che ne informasse la maggioranza. E per contro questa pubblica opinione, non solo non fu lasciata libera e spontanea, ma le primarie autorità locali intervennero direttamente a dirigerla e ad influenzarla con circolari e messaggi, e più specialmente con intimazioni minacciovoli, dirette a taluno dei caldi sostenitori di quella candidatura, che a nome del Ministero esse credevano opportuno combattere.

« Due erano i candidati che i partiti avevano presentati: l'ex-deputato Francesco Cattaneo, ed il conte Angelo Debenedetti.

« Sostenitori di quest'ultimo si facevano le autorità nostre e gratuitamente a nome del Governo si combatteva il primo.

« Davasi quindi dal popolo presa ed autorità alle più assurde voci: asserivasi che il Cattaneo, o aveva disertato, o mai non aveva appartenuto alle file della maggioranza, e che il Governo non avrebbe potuto procedere nella via delle riforme e della libertà, ove i rappresentanti del popolo fossero informati di un simile spirito politico; che quindi era necessario che gli elettori conferissero il loro mandato al conte Angelo Debenedetti; che questi avrebbe col suo suffragio concorso alla pratica attuazione di ogni più libera legge, e posta ogni più studiosa cura, non tanto nel combattere le future imposte, quanto nell'avversare arditamente quelle che il Governo faceva gravitare sulle popolazioni.

« Né le autorità stesse furono paghe dei suggerimenti con cui avevano propugnata la candidatura del conte Debenedetti, ma intervennero ancora in quelle questioni che la legge elettorale perentoriamente ha devolute, prima all'autorità provvisoria degli uffici, e poi senza appello alla saggezza delle SS. LL. onorevolissime: e così concorsero, con le lettere dirizzate ai più caldi fautori di quella, a convulsamente agitare il paese.

« Sicchè nella sera del 10 dicembre questi popolari fermenti si convertirono in aperti disordini, in pubblici insulti al tranquillo cittadino, sia nella strada, che nella propria abitazione; fanatiche grida promosse da numerosi attruppati tentavano il mezzo dell'intimidazione, per vincere nel nuovo esperimento la lotta elettorale; e le autorità, dalle leggi designate alla tutela della pubblica quiete, non che reprimere siffatti disordini, mostraronsi intieramente inconsapevoli, dimentiche del disposto dall'articolo 85 della legge 17 marzo 1848, articolo che punisce espressamente i disordini a causa delle elezioni.

« I partigiani del conte Debenedetti aveano con pubblici proclami propugnata la di lui candidatura, e quelli del Cattaneo li aveano con sapienza civile rispettati; tenendosi perciò in diritto di attendere dai primi quella tolleranza e moderazione, che essi aveano dimostrata pieuissima, con un proclama informato di quei sensi, e di quello spirito che meglio poteano giustificare la ragione della loro scelta, si diressero ai loro concittadini. Quelli della parte avversaria però, non solo l'accosarono con grugniti plebei, ma con superlativa impudenza in pien meriggio ripetutamente lo lacerarono; e così una parte degli elettori, non solo furono costretti a comportare in silenzio la pressione morale di pochi, ma ben anco la fisica, non contrastanti o almeno non dissenzienti le autorità.

« Esse non seppero oltre a ciò, o non curaronsi impedire a qualche messo giurato, non solo di caldeggiare, ma specialmente nel comune di Bollano, di fare istanze parziali, e venir



poi nel dì 11 dicembre alla testa degli elettori di quel paese collettivamente adunati.

« Nè le operazioni elettorali ebbero migliore indirizzo delle agitazioni che le precedettero; imperocchè nella seconda sezione del collegio (in Lerici) votavasi per fino da chi non era elettore. Giacchè mentre nelle liste del comune di Ameglia è iscritto il reverendo don Antonio Peri (parroco di quel comune), che da più mesi, ed anche attualmente è in queste carceri detenuto, vi fu persona che in sua vece, tanto nella prima, che nella seconda votazione presentavasi ad esercitare il suo diritto elettorale; fatto che può venir legalmente constatato dall'esame delle liste di quel comune, perchè in esse, a riscontro del nome del votante, detenuto sacerdote don Antonio Peri, vedesi il visto di uno degli scrutatori e del segretario di quell'ufficio, siccome viene stabilito dall'articolo 83 della precitata legge, a guarentigia delle operazioni elettorali.

« E mentre l'articolo 82 secondo alinea di detta legge dispone, che la tavola sopra cui l'elettore deve scrivere il nome del candidato, sia da quella dell'ufficio separata, a fine di mantenere e guarentire la libertà e l'invulnerabilità del segreto dei singoli suffragi, nella sezione seconda del collegio, non solo scrivevasi da molti elettori il proprio voto sulla tavola dell'ufficio, ma si impegnava da molti astanti più d'un elettore ad iscrivere sulla propria scheda il nome del conte Angelo Debenedetti, il che chiaramente argomenta la pressione che si esercitava sull'animo degli elettori, e come in cotal guisa contrariavasi lo spirito della legge, tanto più che la pressione stessa poteva essere adoperata anche da persone prive del diritto elettorale, inquantochè avendo esse libero accesso alla sala delle elezioni in spreto della legge, girovagavano liberamente in essa.

« Nè qui hanno fine gli appunti sulle operazioni del collegio.

« Le liste degli elettori di San Stefano Nagra esposte nella sala di questa prima sezione e depositate sul banco dell'ufficio elettorale, vennero posteriormente alla proclamazione del deputato riconosciute e chiarite illegali, non che incomplete, perchè non comprendevano l'intero numero degli aventi diritto al suffragio politico, come patentemente apparve per la presenza del sacerdote D. Andrea Mazzali; il quale sebbene munito del certificato di cui l'articolo 62 della legge, non poté partecipare alla elezione, non figurando il suo nome nelle liste affisse e depositate nella sala elettorale.

« Ed è per le sopra esposte ragioni che i sottoscritti elettori appartenenti alla prima sezione di questo collegio, avuta cognizione di tali fatti dopo la proclamazione del deputato, francamente li denunciano alle SS. LL. onorevolissime, acciò, prima di convalidare l'elezione del deputato, si degnino ordinare un'inchiesta, alla quale operata da imparziali autorità giudiziarie, faccia maggior luce su essi, e servir possa di base al giudizio che dalle SS. LL. deve essere definitivamente pronunziato. »

L'ufficio, dopo aver preso cognizione degli appunti contenuti in questa petizione, ha creduto dovere concludere proponendo alla Camera un'inchiesta giudiziaria per due principalissime ragioni.

Prima, si è per sincerare se veramente le autorità locali abbiano agito illegalmente e irregolarmente promovendo con mezzi illeciti l'elezione di un candidato piuttosto che di un altro. Credo che questo è necessario che venga ben chiarito, tanto più per render ragione delle voci che corsero pubblicamente sulla parte attiva che le autorità governative abbiano presa in queste elezioni.

Io sono persuaso che la Camera convaliderà la proposizione dell'ufficio relativamente a questa prima parte della sua proposta, cioè per un'inchiesta.

L'ufficio VII ha poi creduto indispensabile anche di proporre un'inchiesta prima di chiamare il vostro giudizio sulla validità di quest'elezione, perchè se vere fossero le diverse irregolarità contenute in questa petizione, cioè che le liste elettorali non fossero esatte, che alcuni elettori mentre per una parte avrebbero dal proprio sindaco ricevuto il certificato voluto dalla legge, d'altra parte il loro nome non avrebbe figurato nelle liste affisse nella sala elettorale, come pure relativamente a coloro che avrebbero votato senza essere elettori, presentandosi sotto un nome falso, io credo che quando questi fatti siano veri, dovrebbe annullarsi l'elezione, perchè non sarebbe più la espressione del libero voto di quegli elettori.

Per conseguenza, a nome dell'ufficio VII propongo alla Camera che venga ordinata un'inchiesta giudiziale da farsi da un consigliere d'Appello delegato sul luogo dal presidente del magistrato d'Appello di Genova.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Io ho molti argomenti per credere che in questi richiami sporti contro l'elezione di Sarzana vi sia dell'esagerazione. Veggo infatti da quanto fu esposto, come il candidato che si appone essere stato sostenuto dalle autorità amministrative, sia quello che proponevasi di essere contrario al Ministero, perchè prometteva di far cessare imposte, il che certamente non potrebbe il Governo, senza portare nel paese un vera perturbazione e grande rovina.

Vi è oltre a ciò nei richiami qualche cosa che i ministri, come uomini appartenenti ad un partito politico, non devono lasciar passare sotto silenzio. Vi si solleva quasi il dubbio che i ministri possano aver dati, non dirò ordini, ma semplici direzioni perchè gli aderenti alla politica del Ministero si allontanassero dalla candidatura dell'antico deputato di Sarzana. Io protesto in faccia alla Camera che il Ministero non ha mai creduto d'immischiarsi in modo assoluto nella scelta piuttosto dell'uno che dell'altro candidato, nè nel collegio di Sarzana, nè negli altri. Esso cercò solo nella sfera d'azione che compete ad ogni Governo politico di esercitare nelle elezioni, che gli amici suoi fossero unanimi, fossero concordi, che svegliassero gli inerti, schiarissero i dubbiosi, e che il paese desse lo spettacolo della partecipazione in massa alle elezioni.

Il Ministero non ha mai avuto per norma della sua condotta di esercitare qualche pressione sui collegi.

Il Ministero riceve e non fa la legge agli elettori; quando però elettori suoi amici politici lo consultano, esso crede di avere, non solo il diritto, ma la missione, ed il dovere di illuminarli. Che se non lo consultassero, esso non va a mettersi fra gli elettori promuovendo una candidatura piuttosto che un'altra, ma espone semplicemente il suo avviso ed il vero stato delle cose.

Quindi le istruzioni che il Ministero dà a' suoi agenti sono sempre ristrette in questa sfera, che io credo costituzionale, e che non ho nessuna difficoltà di confessare apertamente innanzi al Parlamento. Crederci anzi come ministro di mancare grandemente al mio dovere, e che il paese dovesse chiederne conto, se in mezzo all'agitarsi dei partiti politici, il solo partito che restasse con le braccia al petto incrocicchiate, fosse quello del Ministero.

Io ripeto pertanto che, malgrado le poco fondate accuse, malgrado che dal tenore della protesta mi paiano molto esagerate, dichiaro che non ho difficoltà che si proceda ad un'in-

chiesta, se la Camera la crede necessaria, in quanto che, qualunque inchiesta si faccia, ritengo che nulla risulterà che possa compromettere in qualsiasi modo il Governo.

**LANZA, relatore.** All'ufficio non isfuggirono le contraddizioni contenute nella prima parte di questa protesta, ma ha creduto nulla meno di non dover desistere dal proporre l'inchiesta, inquantochè se essa riguarda i così detti brogli, i maneggi adoperati dall'autorità governativa, la seconda ha specialmente tratto ai vizi intrinseci delle operazioni elettorali, per modo che, onde verificare se fu legalmente eletto il deputato del collegio di Sarzana è necessario riconoscere se veramente le irregolarità denunciate nelle liste elettorali siano vere o no.

Del rimanente poi, in ordine alle accuse contraddittorie, si potrebbero scusare in questo senso, che una volta che si diffondono voci nel popolo, ben tosto esse vestono nuove forme, se gliene aggiungono altre, e così si viene ad avere un guazzabuglio da cui certo non si ricava molta logica.

Ciò si vede avvenire quasi ovunque le masse prendono parte al movimento politico.

**VALERIO.** Io non voterò nè in pro nè contro l'inchiesta proposta. Ho udito dalla protesta che venne letta come il Ministero osteggiasse la nomina del signor Cattaneo.

Se veramente esso fece questo, convien dire che è stato ingrattissimo (*Risa generali*); e questo solo mi proverebbe che dal lato dei petenti vi sia esagerazione. Quello in cui non è esagerazione, quello su cui non posso andar d'accordo col l'onorevole signor ministro dell'interno, è nella parte che esso vuole ascrivere al Ministero nelle grandi battaglie elettorali, le quali si danno per conoscere il voto franco e coscienzioso del paese. Niente di più, e niente di meno.

Il signor ministro ha asserito che il Ministero è un partito politico, e con tale frase ha spiegato la sua azione nei conflitti elettorali, ma in pari tempo ha chiarito, a parer mio, che non intende rettamente quale debba essere l'azione del Ministero rispetto alle elezioni in un paese libero.

Io non mi indurrò mai a credere che il Ministero possa essere un partito politico. I ministri non sono altro che i rappresentanti della maggioranza del paese, e quando stimano loro debito d'interrogarlo su' suoi intimi sentimenti non possono ciò arguire come partito politico, ma debbono in quella vece attendere la sentenza del paese, a fine di rimanere al loro posto se hanno la fiducia del medesimo, o di abbandonare i loro scanni ove l'abbiano perduta. Se il Ministero riguarda se stesso come partito politico, è impossibile che non abbia la vittoria nelle elezioni, massimamente in un paese il quale per parecchi secoli fu retto con Governo assoluto, ed in cui la massa degli impiegati è cosiffatta che non v'ha, direi quasi, famiglia che non veda in simile contingenza dipendere la sua sorte dalla volontà ministeriale.

Se non che io domando, o signori: questa vittoria potrà ella indicare quale sia l'opinione vera del paese?

Nessuno lo può asserire, dacchè una gran copia di quei suffragi si deposero nell'urna per considerazioni di interesse personale, o per tema di perdere uffizi ed onori.

Che io male non m'apponga esprimendo siffatta opinione lo dimostrano aperto coloro che delle dottrine costituzionali furono fondamento.

Il signor presidente del Consiglio dei ministri che ama citare così spesso le cose dell'Inghilterra, e che citò più d'una volta il nome di lord John Russell, leggendo le pagine in cui questo illustre uomo di Stato svolgeva le basi della Costituzione inglese, troverà scritto a chiare note come egli pensi che l'azione del Ministero nelle elezioni debb'essere l'azione.

Questo hanno affermato i più chiari e più illustri uomini che hanno presieduto alle sorti della Francia quand'essa fu sinceramente costituzionale, ed in conseguenza quand'essa fu più felice di quello che sia stato in tutte le altre fasi della sua vita.

Questo si può vedere nelle pagine della recente storia del Belgio. In quel paese (lo dirò a grande onore di tutti i partiti che vi hanno avuto la somma delle cose) mai non si trovò un Ministero il quale abbia osato di chiamarsi partito politico, ed abbia osato affermare di avere esercitato un'azione sopra le elezioni del paese. Qui l'azione esercitata dai signori ministri non venne solamente ristretta a quanto diceva l'onorevole ministro dell'interno, perchè conosciamo delle circolari dirette a' sindaci perchè all'occasione di ballottaggio dessero il loro voto in capo di uno dei candidati. I sindaci non avevano interrogati i ministri su chi dovesse cadere il voto favorevole nella ballottazione; erano gli agenti ministeriali, che ingiungevano ad altri agenti ministeriali in parte eletti dalla nazione l'esercizio di una illegale influenza.

Questa è la condotta tenuta dagli uomini che sono al potere. Ora, se da un'inchiesta voluta dalla Camera venisse ad emergere tutto quanto io stava affermando esser avvenuto, non solo in Sarzana, ma quasi in tutti i punti del paese, allora voterei francamente per la medesima; ma vedendola ristretta puramente e semplicemente a Sarzana, vedendo che l'ufficio si restringe a domandare che quest'inchiesta sia fatta dal potere giudiziario, mentre essa dovrebbe essere eseguita per mezzo di deputati eletti nel seno della Camera, come già dissi, mi asterrò dal votare sulla proposta dell'ufficio VII, concludendo siccome io cominciava, coll'affermare, che male il Ministero considerò se stesso come partito politico, e che, egli intervenendo nelle elezioni più che non deve, ha mancato all'ufficio che solo ad un ministro costituzionale in fatto di elezioni compete.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Io non so come l'onorevole Valerio possa sostenere che, in un Governo costituzionale, il Ministero non è un partito politico. Il Ministero non crede di essere altra cosa che un'emanazione consacrata dal Re, dalla maggioranza della Camera. Ora io domando se la maggioranza della Camera è o non è un partito politico, se ha o non ha idee di cui promuove l'esecuzione per mezzo delle persone che ha portato a capo della cosa pubblica. Credo che non sia una tesi sostenibile che in un Governo retto a Parlamento possano esservi degli uomini i quali rappresentino egualmente tutti i singoli partiti e del Parlamento e del paese. Noi sappiamo che nel Parlamento e nel paese vi sono partiti politici i quali vogliono andare assai indietro, per tema eccessiva dello stato presente che considerano quasi come uno stato d'anarchia; altri all'opposto che, considerando lo stato presente come di quietudine eccessiva, vorrebbero un movimento il quale dai ministri è creduto intempestivo.

Ora, io domando se, non avendo nè l'una, nè l'altra di queste idee, e non essendo disposto ad averle, siamo in un terreno neutro, per dir così, che rappresenti tutte queste idee insieme. Io pretendo assolutamente non rappresentare nè le idee retrive, nè le idee di eccessivo movimento. Pretendo di rappresentare unicamente quelle idee che ho poc'anzi definito. Quindi, rappresentando un'idea a pregiudizio delle altre, non so come possa dirsi che non sono uomo di un partito politico. Sentii tutti i miei colleghi, quando l'onorevole Valerio contestava al Ministero il carattere di partito politico, ribellarsi alla sua definizione.

Io credo dunque che vi è perfetta armonia in tutto il Mi-

nistero nel credere che il deputato Valerio siasi male espresso asserendo tal cosa. Già altra volta rispondendo all'onorevole deputato Brofferio, che faceva una consimile accusa al ministro Galvagno, di cui io era primo ufficiale, mi ricordo di aver detto che, se tutti i partiti politici volessero dar parola di astenersi intieramente da ogni specie d'azione nelle elezioni, io credeva, come credo tuttora, che la maggioranza sarebbe quella che avrebbe maggior facilità ad astenersene; ma quando gli altri partiti non stanno in silenzio, quando tutti si danno un movimento grandissimo, straordinario, quando vediamo, come si è detto poc'anzi, che per influire sulla scelta di un deputato gli uni minacciano di scomunica (*Si ride*) e gli altri d'altra cosa, perchè dovremo noi, che rappresentiamo un partito politico, lasciare che molti e molti elettori, i quali forse non sono consapevoli di questa cosa, stiano al buio? Perchè non dobbiamo noi adoperare tutti i mezzi legali, e strettamente costituzionali che sono in nostro potere onde tutti conoscano il vero stato delle cose, e l'importanza del movimento che si compie? Ciò credo, come dissi, sarebbe una colpa gravissima, e, per parte mia, non oserei presentarmi in faccia ad un Parlamento quando, restando affatto neghittoso, avessi lasciato che si compiesse un'opera di tanto momento.

Io chiedo all'onorevole Valerio: se fosse riescita una Camera affatto clericale, quale appunto non mi avrebbe fatto il partito che siede alla sinistra?

**ASPRONI.** (*A mezza voce*) Nessuno, se tale fosse riescita senza intrighi e per volontario voto del paese.

**DI SAN MARTINO,** ministro dell'interno. Qualcuno risponde che non avrebbe fatto alcun appunto; io prendo atto di questa dichiarazione, e ne prendo atto tanto più volentieri, in quanto che sono intimamente convinto che la maggioranza immensa del paese non ha la stessa idea; ed è, questa convinzione che mi tiene al potere. Se io credessi un momento che il paese fosse indifferente, che esso non mettesse alcuna importanza a conservare piuttosto lo Statuto che a tornare indietro, od andare ad un eccesso opposto, io protesto che non mi piglierei gl'immensi disagi, le immense noie che debbonsi sostenere nell'esercizio del Ministero. Se ci sto, credo di esservi per sacrificio proprio, perchè sono convinto che le idee da me sostenute sono buone, e ritengo mio dovere, come cittadino, di procurarne il trionfo. Quindi io protesto contro l'idea che si è manifestata da qualcuno, di doverci ritirare in disparte, ed essere spettatori indifferenti ad ogni specie di risultato; e sono convinto che la maggioranza del paese mi sostiene nel proposito di mantenere salde ed intatte le nostre istituzioni con un procedere fermo, attivo e regolare, senza cadere menomamente in alcuno di quegli estremi in cui s'incontra la corruzione, o la violenza. Io sono intimamente convinto che, per quante indagini si facciano, non sarà possibile ritrovare corruzione, o violenza alcuna.

Quindi sono pienamente tranquillo su qualsiasi inchiesta si voglia fare.

**VALERIO.** L'onorevole ministro, volendo combattere la mia proposizione, l'ha naturalmente esagerata. Egli ha detto che io affermava che i signori ministri dovevano rimanersi intieramente indifferenti, e rispondeva che in tal modo essi avrebbero fatto prova di cattivi cittadini. Credo ancor io che essi dovessero restare indifferenti al risultato della lotta elettorale; ma essi dovevano entrarvi come cittadini, e non come ministri. Essi dovevano illuminare i cittadini colla eloquenza delle loro parole, colla dichiarazione delle loro intenzioni, ma non per mezzo dei loro intendenti, non per mezzo dei giudici, non per mezzo dei carabinieri reali, non per mezzo di tutta

quella massa enorme d'impiegati che copre il paese intiero come una rete. Questi carabinieri, questi impiegati, questi giudici hanno onorari dal paese non per fare gli agenti elettorali dei signori ministri, ma si li hanno per amministrare la giustizia, per tener sicure le pubbliche vie, per tener sicuri l'onore e le facoltà dei privati cittadini. I signori ministri quando sciolgono la Camera e interrogano il parere della nazione, debbono illuminario, come ho detto, colla loro parola, colla spiegazione franca dei fatti, ma non con minacce, non con suggestioni, non colla pressione che esercita naturalmente un potere, il quale ha a sua disposizione una massa così enorme di braccia. Il signor Di San Martino disse che i ministri debbono adoperare tutti i mezzi che sono a loro disposizione. Badi bene il signor ministro che questa è un'ampia parola. Fra i mezzi che i ministri hanno a loro disposizione vi sono le spese segrete, avvi la gendarmeria, avvi la polizia, e certo questi non sono i mezzi di cui un Governo costituzionale possa valersi per illuminare verun libero cittadino. Il signor ministro m'interrogava dicendo: se fosse venuta una Camera clericale, che cosa mi avrebbe detto la sinistra davanti a questo fatto?

Prima di tutto io rispondo al signor ministro che gli assurdi nel nostro paese sono impossibili, e trattandosi della elezione di una Camera che fosse franca espressione del paese, quando l'azione ministeriale si fosse alienata pienamente, giammai una Camera intieramente clericale, nel senso che viene ordinariamente dato a questa parola, sarebbe venuta a sedersi su questi scanni.

Ha il piemontese troppo libero il cuore, troppo illuminata la mente perchè mai i fautori dell'inquisizione e della teocrazia possano avere una maggioranza, quando il paese venga liberamente consultato.

Del resto, se il Piemonte sgraziatamente fosse caduto in tale stato di abbruttimento per cui una maggioranza clericale, nel senso dell'*Univers*, dell'*Armonia* e del *Cattolico* di Genova, avesse potuto predominare in questa Assemblea, era dovere dei ministri e sarebbe stato dovere mio di piegare la testa e di subire la legge imposta dalla volontà nazionale, riservato il diritto che a tutti i cittadini compete, di protestare e di illuminare colle parole la nazione, affinchè un'altra volta mandasse un'altra rappresentanza.

Come agiva un Ministero che altra volta ebbe a sedere su quei medesimi scanni? Esso interrogava francamente e liberamente il paese colle elezioni. Diramava una circolare in cui dichiarava che tutti gli agenti ministeriali dovevano assolutamente astenersi dall'esercitare alcuna pressione sulle elezioni, e non solamente pubblicava quella circolare, ma la metteva sinceramente in opera, ed i signori ministri che ora seggono sopra quei medesimi scanni non possono negare che allora il paese non abbia mandata una Camera liberale e sincera, quale il Ministero la desiderava, perchè con essa poterono dominare le sorti del paese i principali loro amici politici. Quello che ha fatto il Ministero nel 1848 potevano farlo ancora i ministri nel 1853, e i ministri che verranno dopo, se così opereranno, avranno occasione di convincersi che il Piemonte ad un franco invito saprà sempre rispondere, mandando una maggioranza amica del paese e sinceramente costituzionale, senza lasciarsi andare mai a verun partito estremo.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MELEANA.** Domando la parola.

Io non entrerò a discutere se debba o non debba la Camera accettare un'inchiesta sulla elezione della quale si tratta, le faccio solo notare che deve andare ben a rilento nell'accettare un principio quale è quello che sia demandato ad un presi-

dente di scegliere un giudice istruttore per questa inchiesta. Ciò, a mio credere, è pericoloso. Io trovo giusto che si ricorra al presidente fidando nella sua inamovibilità, quando si sceglie un magistrato *ad hoc* fissato dalla legge a quel dato sito, perchè questo è quello che rassicura i cittadini; ma quando si lascia alla scelta di questo individuo il nominare un altro magistrato a suo arbitrio, allora l'inamovibilità è un pericolo, perchè questo magistrato non può essere censurato.

Io credo che se si tratta di un'inchiesta contro il Governo, non deve spettare ad altri che alla Camera. Infatti, io domando se vi è una garanzia nel dare ad una persona, che il caso volle magistrato di quel dato sito, la facoltà di scegliere l'individuo a cui si debba affidare quest'inchiesta. Mancando adunque la necessaria guarentigia in affare così delicato, io non posso che insistere perchè, ove si accetti il principio dell'inchiesta, s'incarichi l'ufficio di studiare il modo in cui quest'inchiesta debba essere fatta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lanza ha la parola.

**LANZA, relatore.** Trattandosi di verificare certi fatti, nei quali il Governo potrebbe per avventura avere qualche parte, era naturale che l'ufficio non proponesse che la nomina di questo delegato fosse fatta dal Ministero; ora, dovendosi attenere ad un altro sistema, ha creduto che delegando quest'ufficio a un giudice inamovibile si potesse evitare il pericolo che il Ministero fosse giudice in causa propria.

L'onorevole deputato Mellana, per iscarsare la difficoltà, dice che ciò toccherebbe alla Camera. Ma qui trattandosi di un'inchiesta piuttosto giudiziaria che amministrativa, crede egli che la Camera possa incaricarne qualche deputato?

Qui si tratta di verificare delle irregolarità nella esecuzione della legge, come si tratta di verificare se vi fu intimidazione per parte di autorità od anche di estranei. Dunque l'ufficio VII non trovò mezzo migliore per poter avere un risultato giusto e imparziale di queste indagini, se non se ricorrendo ad un magistrato, e siccome non poteva egli stesso delegarlo, ne ha incaricato il capo della magistratura del circondario in cui è situato il collegio di cui si tratta. A me pare che questo sia il migliore sistema che si possa seguire.

Del resto, poichè l'onorevole Mellana ammette in principio l'inchiesta, proponga egli un altro mezzo per mandarla ad effetto, e se la sua proposta è più ragionevole ed opportuna, se da questa possiamo aspettarci risultati più imparziali e più efficaci, io sarò il primo ad appoggiarla; ma frattanto che si limita a censurare senza nulla proporre, mi permetta che io insista sulla proposizione dell'ufficio tal quale ebbi l'onore di esporla.

**MELLANA.** Io non mi sono ristretto a fare la critica della deliberazione dell'ufficio di cui è relatore l'onorevole Lanza, ma ho fatto una proposta, ho proposto, cioè, che si separassero le due quistioni, l'una dell'inchiesta, l'altra del modo di eseguirla.

Io ho proposto, come è d'uso, che questa proposta avesse prima il preavviso di un ufficio o di una Commissione, accennando gli inconvenienti che vi erano; d'altronde io non ho ammesso che fosse necessaria in questa circostanza, secondo la convinzione che mi sono fatta in proposito, una inchiesta contro il Governo, appunto per la qualità del candidato che si dice combattuto.

Se si parla poi della lista degli elettori, io non so come un giudice istruttore possa conoscere di essa. Questi sono fatti; l'ufficio in tante altre circostanze ha mandato riconoscere dalla stessa autorità amministrativa lo stato delle cose; se l'autorità amministrativa non compisse al suo mandato, è amovibile e può essere punita.

Si dice che si è ricorso ad un magistrato; ma non si è sciolto la quistione; quindi io dico che se si ha bisogno di un'inchiesta qualunque, non vi è altra garanzia che commetterla al giudice ordinario. Allora non vi può essere se non che quel dubbio generale, che potrebbe nascere quando si domandi al tribunale di quel distretto; ma quando si dice di commetterlo al presidente del magistrato di Genova, nella fiducia di essere guarentiti, io non posso a meno di oppormi, perchè credo che si corre un pericolo senza aver la garanzia della inamovibilità. Io dico che l'inamovibilità ha una forza quando si trova in un corpo costituito, non mai quando è in un solo individuo. (*Movimenti*)

Io non insisto perchè sia fatta un'inchiesta, ma dico che, qualora la Camera la voglia ordinare, se è contro il Governo, deve farla essa stessa, e non demandarla all'autorità giudiziaria, perchè così si usa in tutti i paesi costituzionali. Se poi si tratta di constatare un errore degli agenti dell'amministrazione, non veggo perchè si debba togliere all'amministrazione medesima l'occasione di rispondere a quei dati quesiti che sarebbero posti in campo.

Io insisto quindi affinchè si domandi prima la questione ad una Commissione la quale vegga qual è il partito più conveniente, e ne riferisca in proposito.

**MANTELLA.** Mi pare che ogni dissenso tra gli onorevoli preopinanti parta da ciò che non si è stabilito bene contro chi e come si debba fare quest'inchiesta.

Imperocchè o spetta al Parlamento, o spetta agli individui; la cosa è assai diversa, e cambia d'aspetto.

Dal secondo corso dell'onorevole preopinante, a me pare che venga a conchiudersi che egli riconosce che l'inchiesta non si debba fare contro il Governo.

Io dirò che l'ufficio VII non ha mai inteso che si dovesse fare un'inchiesta contro il Governo, ma bensì contro individui. Siccome poi tra questi vi sono alcuni impiegati, gli è perciò che non si vuole demandare agli agenti amministrativi di prendere cognizione dei fatti che sono riferiti nella protesta. Non si tratta dunque che di un'inchiesta giudiziaria, tanto più che non è solo questione di correzione delle liste elettorali, ma bensì di brogli relativi a quelle che erano già legalmente pubblicate dalle autorità competenti.

Si è adunque proposta un'inchiesta giudiziaria, perchè la natura della cosa ciò richiedeva, e non si fa un'accusa al Governo, ma bensì ad individui.

Dirà taluno che questa inchiesta si poteva commettere al tribunale di quel luogo.

A tale proposito giova osservare che, siccome v'è sospetto che qualche individuo appartenente a quel tribunale avesse preso parte ad alcuno di tali fatti, era indispensabile di rivolgersi a tal uopo al magistrato supremo che ha quivi giurisdizione.

Ma si osserva doversi delegare a tale riguardo un magistrato inamovibile, il quale non abbia timore del Governo.

Io ritengo che qui non si tratta di giudicare, ma bensì di raccogliere i fatti.

L'inchiesta non ha per oggetto che di raccogliere ed esporre i fatti i quali seguirono, la Camera giudicherà poi dei medesimi. Questo magistrato non è adunque delegato se non che a raccogliere i fatti accaduti per ischiarire quanto è accennato nella protesta. Un tale magistrato si deve poi prendere lungi dal luogo dove successe l'elezione, per togliere qualsiasi sospetto, ed egli è sotto questo aspetto che il VII ufficio ebbe a promuovere l'inchiesta che è per sè stessa chiamata dalla natura dei fatti e dal modo con cui vennero esposti.

**DE VIRY.** Je demande à la Chambre la permission de lui

soumettre une simple observation relativement à la manière dont l'enquête doit être faite. Je suis parfaitement d'avis que nous devons procéder à une enquête; mais je crois que nous ne sommes pas d'accord sur l'autorité qui doit procéder à cette enquête. Le VII bureau a demandé que l'on déléguât à M. le premier président de la Cour d'Appel de Gènes la faculté de choisir un conseiller pour procéder à cette enquête de Sarzane. C'est précisément ce que je voudrais éviter, parce que je ne suis pas partisan des pouvoirs extraordinaires.

Restons dans la légalité, ne nous écartons pas de la loi et nous éviterons ainsi de tomber dans de graves inconvénients, je dirais presque dans des fautes. Je veux qu'on suive exactement les formes ordinaires et légales; et en cela je pourrais, sous quelques rapports, approuver les observations présentées par l'honorable M. Mellana.

Dans les Cours d'appel, qui est chargé de l'instruction dans des cas extraordinaires? C'est la Chambre des mises en accusation. Tous les ans, à l'ouverture de l'année juridique, Sa Majesté nomme par décret royal trois membres qui composent cette Chambre.

Lorsqu'il y a une cause grave, une cause que l'on ne croit pas pouvoir être confiée à un simple juge instructeur, alors un des membres de la Chambre des mises en accusation est chargé, et ce mandat il l'a, non pas à cause des attributions que lui confère le premier président de la Cour d'appel, mais en vertu des attributions que lui confère la loi elle-même; ainsi, c'est comme faisant partie de la Chambre des mises en accusation et non pas comme simple conseiller à la Cour qu'un juge a le droit de procéder à l'instruction des causes criminelles.

Quant à moi, je suis parfaitement d'accord sur l'enquête; je ne suis pas même éloigné de la désirer aussi générale que possible; ce serait peut-être le plus sûr moyen de découvrir de bien singulières menées. Mais, dans tous les cas, je demande qu'on s'en remette aux termes de la loi, quant au mode d'y procéder.

Je demande donc qu'aucune attribution spéciale ne soit accordée au premier président et qu'on suive dans cette enquête la prescription de la loi ordinaire.

Remettez, messieurs, l'enquête à l'autorité supérieure de la Cour d'appel de Gènes, si vous ne croyez pas que dans le cas spécial on puisse l'accorder au simple juge instructeur du tribunal local, puisqu'il paraîtrait, d'après les observations qu'a communiquées M. Mantelli, qu'on aurait quelques soupçons sur les membres de ce tribunal même; mais ne dérogez pas à la loi pour un fait qui pourrait avoir les plus graves conséquences plus tard. Ainsi, en adoptant les conclusions du bureau, j'insiste et je fais la formelle proposition pour que, tout en se conformant à la loi, on remette le soin de cette enquête à la Chambre des mises en accusation.

**LANZA.** Per me non avrei difficoltà, nel mio particolare, di aderire alla proposta fatta dall'onorevole De Viry, ma non credo che con questo mezzo si raggiunga lo scopo che egli si propone, cioè quello di delegare ad un'autorità più indipendente questa delicata incombenza di far l'inchiesta.

Egli dice: coll'attribuire al presidente del magistrato di Appello di Genova questa delegazione, noi prevarichiamo. Ma io ritengo che la legge a ciò punto non s'opponga; io credo che la Camera sia perfettamente libera di scegliere piuttosto un magistrato che l'altro. Nell'ordinare quest'inchiesta la Camera è affatto indipendente; ella può delegare un giudice d'istruzione, un giudice di mandamento, come può delegare il primo magistrato dello Stato. Io stimo che il volerla commettere a' membri di questa Camera sia un andar troppo

nel concreto; invece che lasciando questo in facoltà del presidente del magistrato, esso può scegliere le persone che crederà all'uopo più acconcie, cioè che non abbiano relazione colla località, nè di amicizia, nè di parentela, nè d'altro. Più restringete, senza conoscere gli individui, la sfera delle persone in cui si deve fare questa scelta, maggior pericolo correte di scegliere una persona la quale non sia guari adatta. Se si lascia invece la scelta sull'intero magistrato, pare che sarà assai più facile di fare una scelta conveniente per ottenere da quest'inchiesta i migliori risultamenti.

Io non avrei dunque difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole De Viry, semprechè non vi si opponessero queste considerazioni. Se l'onorevole preopinante è in grado di risolverle vittoriosamente, io aderisco alla sua proposta; diversamente, insisto nella mia.

**DE VIRY.** Lorsque j'ai demandé qu'on rentrât dans la règle ordinaire, j'ai voulu éviter une exception, messieurs, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande qu'on procède d'une manière exceptionnelle et en dehors des règles ordinaires à l'instruction dont il s'agit. Or je crois que, s'agissant d'affaires judiciaires, il est toujours dangereux de procéder par les voies exceptionnelles. Lorsqu'il y a une autorité chargée de telle ou telle fonction, pourquoi ne pas lui confier l'examen des faits qui rentrent dans ces propres attributions.

Messieurs, je disais tout à l'heure, je désire l'enquête; mais, je le répète, je ne voudrais pas que l'on sortit des voies ordinaires, car je crois qu'il est toujours dangereux d'admettre des exceptions.

Je suis parfaitement d'accord avec M. Lanza, que le premier président d'une Cour d'appel puisse nommer un conseiller pour procéder à une enquête: mais cela ne peut avoir lieu s'il s'agit d'une affaire criminelle, parce qu'alors la loi elle-même désigne le magistrat qui seul peut en être chargé.

Messieurs, je ne veux pas prolonger cette discussion; ainsi je dirai, en terminant, que, quoiqu'il s'agisse d'une délégation spéciale accordée par la Chambre élective, il serait toujours très-dangereux et même parfaitement inutile de s'écarter des voies ordinaires. C'est pour ce motif que j'insiste dans ma proposition.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**ASTENGO.** Io non posso adottare la proposta dell'onorevole deputato De Viry, d'incaricare la sezione d'accusa di procedere all'inchiesta, poichè un tale incarico o tenderebbe ad investire la sezione di accusa di una attribuzione riservata a questa Camera, ovvero tenderebbe ad investirla di un'attribuzione straordinaria poco adattata alla sua missione.

Il primo inconveniente si verificerebbe se la sezione d'accusa dovesse apprezzare le risultanze dell'inchiesta, ed invece si verificerebbe il secondo se dovesse procedere essa stessa all'inchiesta.

Diffatti la Camera d'accusa è creata per esaminare ed apprezzare le risultanze di un'istruttoria cui non procedette essa stessa, sibbene o il giudice istruttore, o il giudice di mandamento, il quale esame ed apprezzamento hanno per oggetto di verificare e stabilire se si abbiano o no sufficienti indizi di reità per far luogo all'accusa. D'altra parte questa Camera fu altre volte in uso di dare mandato al presidente del magistrato di Appello di designare il giudice incaricato dell'inchiesta, e sarebbe veramente cosa nuova incaricare dell'inchiesta medesima la sezione d'accusa.

Dichiaro impertanto che voterò in favore delle conclusioni dell'uffizio e contro gli emendamenti Mellana e De Viry.

**DE VIRY.** On a dit tout à l'heure que ce n'était pas dans les attributions... (*Rumori*) Messieurs, c'est une observa-

tion très-importante que je veux vous soumettre pour combattre une opinion tout à fait erronée que l'on vient d'émettre. Je crois dès lors qu'on voudra m'accorder la parole.

*Voci. Parli!*

**DE VIRY.** On a dit que ce n'était pas dans les attributions de la Chambre des mises en accusation de procéder par elle-même à l'instruction des procès. Messieurs, cela ne peut se soutenir. Chaque fois qu'il s'agit d'une question grave, la section des mises en accusation évoque à elle-même l'instruction de la cause et ne permet nullement qu'un juge instructeur, ou un juge de mandement ou tout autre y mette la main; et c'est précisément parce qu'il s'agit ici d'une enquête qui peut avoir une certaine portée, un caractère très-grave, que je voudrais que l'on confiât le soin de cette enquête à un magistrat qui offrît le plus de garanties aux yeux de la Chambre elle-même, et surtout qu'on ne sortît pas des voies ordinaires. Ainsi ne vous arrêtez pas, messieurs, à l'objection de l'honorable député Astengo, qui part d'une base dénuée de tout fondement. Laissez que la justice ait son cours et ne mettez pas le chef d'une Cour suprême dans le cas de devoir, peut-être, froisser de justes, susceptibilités par le choix que vous l'obligez de faire.

**PRESIDENTE.** La questione essendo complessa, metterò ai voti in primo luogo se sia il caso di procedere ad un'inchiesta circa l'elezione del conte Debenedettì a deputato del collegio di Sarzana.

(La Camera delibera affermativamente.)

Vi sono inoltre tre distinte proposte per la formazione della delegazione onde procedere a questa inchiesta.

L'ufficio aveva proposto un'inchiesta da farsi sul luogo da un consigliere d'Appello che deve essere delegato dal presidente del magistrato d'Appello di Genova.

L'altra proposta fatta dal deputato Mellana è che si nomini una Commissione apposita acciò proponga il modo con cui si debba procedere all'inchiesta.

La terza del deputato De Viry consiste in ciò che l'inchiesta venga fatta dalla Camera d'accusa del magistrato di Genova.

La proposta la più larga sembrando quella del deputato Mellana, la metto prima ai voti.

(È rigettata.)

Ora metterò ai voti le conclusioni dell'ufficio che mi paiono più ampie della proposta fatta dal deputato De Viry.

(Fatta prova e controprova sono adottate.)

**CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica.** Domando la parola.

L'onorevole relatore del VII ufficio mi ha testè notificato che la Camera ha creduto di non poter approvare l'elezione del signor canonico Nino, perchè fosse stato nominato regio provveditore degli studi. È mio dovere di dare alcune spiegazioni alla Camera su questo proposito.

Il signor canonico Nino è stato effettivamente nominato per decreto del 18 dicembre regio provveditore a Bosa nella provincia di Cuglieri; ma siccome nello stesso giorno ebbi notizia che era stato eletto deputato, io, mosso da un sentimento di delicatezza, non ho dato corso a questa nomina perchè non paresse che colla medesima io avessi intenzione di annullare la elezione del signor canonico Nino. Ho sospeso adunque di dargliene partecipazione e il decreto reale, che trovasi tuttora nelle mie mani, è come non esistesse, perchè si può annullare. Prima di dargli corso io desiderava di sapere l'intenzione del canonico Nino, cioè se preferiva la nomina di regio provveditore, oppure l'onore della deputazione; dimodochè io credo che la Camera può ancora approvare la elezione del canonico Nino, il quale realmente non è ancora regio

provveditore, perocchè non ha ancora avuto campo di accettare o rifiutare la carica.

**VALERIO.** Allo stato attuale delle cose, sono anch'io dell'opinione dell'onorevole ministro che si debba approvare l'elezione in discorso, la quale rimarrà vuota d'effetto qualora il canonico Nino accetti la carica a cui è nominato.

**FIGLIETTI, relatore.** Ritenute le spiegazioni date dall'onorevole signor ministro, l'ufficio III propone la convalidazione dell'elezione del canonico Gavino Nino fatta dal 4° collegio di Cagliari.

**PRESIDENTE.** Porrò dunque ai voti queste conclusioni. (La Camera approva.)

**BIANCHERI, relatore.** Ho l'onore di riferire sull'elezione fatta dal collegio di Pieve di Oneglia.

Questo collegio è diviso in due sezioni e conta in complesso elettori 545 dei quali 259 presero soltanto parte alla votazione. Il signor Carlo Riccardi ottenne voti 86, il signor avvocato Giacomo Piana 167.

Il signor Giacomo Piana avendo conseguito il numero di voti prescritto dalla legge per formare la maggioranza assoluta, fu sin dalla prima votazione proclamato deputato di quel collegio.

Tutte le operazioni si compiono regolarmente; se non che in quest'elezione insorse una questione di grave momento, che tenne per lungo tempo sospeso l'ufficio, il quale finalmente si pronunciò all'unanimità per la convalidazione dell'elezione.

Trattasi che il signor avvocato Giacomo Piana riunisce in sé la qualità di giudice aggiunto nel tribunale di prima cognizione di Oneglia, ed ha un esercizio superiore di un triennio in quelle sue funzioni. Ora è a vedersi se come giudice aggiunto poteva egli godere del beneficio dell'inalterabilità dalla legge agli altri giudici concessa.

La legge elettorale stabilisce all'articolo 69 che tutti i giudici nominati dal Re godono di quel beneficio ad eccezione dei giudici di mandamento: la legge statuisce questo in modo assoluto, nè fa distinzione fra i giudici aggiunti e gli effettivi.

Inoltre i giudici aggiunti sono pareggiati nelle loro funzioni ai giudici effettivi, perchè partecipano alle deliberazioni con voto deliberativo. Non vi è dunque ragione per cui debbasi far loro una condizione diversa, mentre sono rivestiti della stessa qualità, delle stesse funzioni, delle stesse attribuzioni.

Nè la diversità dello stipendio è cosa da tanto da indurre la conseguenza che essi debbano essere spogliati di un beneficio che la legge accorda agli effettivi.

Nè vale egualmente la denominazione di giudici *aggiunti* invece di *effettivi*, perchè la legge dicendo semplicemente *giudici*, non esclude gli aggiunti, tra i quali e gli effettivi in realtà non passa altra differenza fuor quella che corre fra il giudice di un tribunale di prima cognizione e un consigliere di Appello; è un grado inferiore nella gerarchia, ma non è una specie differente d'impiego.

Parve inoltre, o signori, che una ragione di ordine pubblico potesse egualmente concorrere a far pensare che quel beneficio dovesse competere ai giudici aggiunti, e questa ragione sta nel vedere da quale idea fu mosso il legislatore nel concedere l'inalterabilità alla magistratura. Ora questa consiste in una guarentigia che si volle concedere tanto a chi giudica, come a chi è giudicato; egli ha voluto porre colui che sentenza al sicuro da ogni influenza, da ogni timore in cui potesse incorrere quando egli nell'emettere il suo giudizio, piuttosto che dalla sua coscienza, si fosse lasciato condurre

da altre riflessioni, da altre suggestioni, da altri pensieri che lo avessero fatto mutar consiglio.

Io non voglio con questo far allusioni offensive; dico solo che potrebbe presentarsi questo pericolo.

Egli è adunque un palladio che lo Statuto ha voluto concedere sia a chi giudica come a chi è giudicato. Se pertanto il giudice aggiunto nel tribunale ordinario è rivestito delle stesse funzioni di giudice effettivo, ed ha voto deliberativo, sarebbe un controsenso se uno godesse dell'inamovibilità e l'altro invece ne fosse spogliato.

Del resto, io non ho fatto che esporre in breve le ragioni che mossero l'ufficio VI ad approvare all'unanimità la convalidazione dell'elezione dell'avvocato Giacomo Piana a deputato del collegio di Pieve di Oneglia.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Io non posso aderire alle conclusioni dell'ufficio VI, e si è con mio grande rincrescimento, poichè desidererei vedere confermata l'elezione del collegio di Pieve di Oneglia. Il motivo che indusse l'ufficio VI ad opinare per la validità dell'elezione si è che i giudici aggiunti sono inamovibili; io invece son d'avviso che non lo siano.

Egli è vero che lo Statuto dice che i giudici, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo l'esercizio di un triennio, ma non è la parola *giudice* che attribuisce questo diritto alla inamovibilità, sono bensì le funzioni di cui il giudice è investito.

Ora, i giudici aggiunti non hanno solo l'ufficio di giudice giudicante, ma hanno altresì quello del pubblico Ministero, come venne disposto dall'editto organico 1822, editto che fu anche confermato da decreti posteriori agli anni 1845 e 1847 che regolarono le loro condizioni.

I giudici aggiunti sono adunque con arbitrio del presidente del tribunale destinati od a far le funzioni di giudice nel tribunale, od anche ad adempiere l'ufficio del pubblico Ministero.

Ora egli è incontestabile che chi esercita le funzioni del Ministero pubblico, non esercita ufficio inamovibile, e che può essere, secondo il giudizio del Ministero, rimosso; quindi non può reggere l'argomento che si è addotto nell'ufficio VI, vale a dire che il potere esecutivo che può revocare un membro del pubblico Ministero, non potrebbe revocare un giudice aggiunto, quantunque egli per istituzione propria adempia alle funzioni del Ministero pubblico, perchè il giudice aggiunto concorrendo anch'esso a giudicare, quando egli non sia inamovibile, non vi avrebbe più quella garanzia che lo Statuto concede nei giudicati; poichè a questo inconveniente lo stesso decreto ha provveduto dichiarando che un solo giudice aggiunto possa far parte del tribunale, e che non possa una sentenza essere data col concorso di due giudici aggiunti.

Vede dunque la Camera che quell'inconveniente non sussiste e che non si potrebbe estendere anche ai giudici aggiunti l'inamovibilità, perchè non potrà mai avvenire il caso in cui i giudici aggiunti possano trovarsi in numero sufficiente per dare una sentenza.

Di più questa stessa disposizione della legge la quale vieta che due giudici aggiunti concorrano nel dare la sentenza dimostra la diversità che passa tra i veri giudici, cioè quelli che per proprio ufficio altro non possono fare che pronunziare sentenze, ed i giudici aggiunti. Se pari fosse la condizione degli uni e degli altri, non vi potrebbe essere motivo perchè una sentenza potesse essere proferita da soli giudici aggiunti. Ciò dimostra il grande divario che corre tra gli uni e gli altri.

Or dunque, sia che si abbia riguardo alla natura delle funzioni che si esercitano dai giudici aggiunti, sia che si consideri la diversità delle condizioni stabilite dalla legge relativa all'ordinamento dei medesimi, io credo non potersi contestare che questi non debbono essere considerati inamovibili, e quindi non possono essere eletti deputati.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavallini ha la parola.

**CAVALLINI.** L'onorevole guardasigilli mi ha prevenuto nell'esporre che ha fatto le difficoltà che io intendevo opporre alle conclusioni dell'ufficio I, relativamente a questa elezione.

A dire il vero, io era sempre stato dell'opinione esternata dall'onorevole relatore, ma mi sono fatto carico di consultare le leggi a tale riguardo, ed ho trovato che nel regio editto del 27 settembre 1822 sta scritto:

« Vi saranno nei tribunali aggiunti... per sedere con voto decisivo, in caso d'infermità, assenza od impedimento di alcuno fra gli assessori, e per supplire anche all'avvocato fiscale e suoi sostituiti. »

Con regie patenti del 13 marzo 1847 si è stabilito che gli aggiunti oltre le attribuzioni loro conferite dall'articolo secondo dell'editto 27 settembre 1822, saranno dai prefetti, o da chi ne fa le veci, incaricati dell'esercizio ordinario del tribunale, sia per riferire le cause e votare congiuntamente cogli assessori, sia come applicati agli uffici degli avvocati fiscali e degli istruttori, secondo che esigerà la pronta e regolare spedizione degli affari; non saranno però ammessi due aggiunti a votare simultaneamente. Con regolamento poi del 1847 si è detto che non è nulla la sentenza proferita da un giudice effettivo, da un aggiunto, e da un giudice di mandamento. Queste sono le disposizioni che ho potuto raccogliere dalle diverse leggi; ora, dal loro complesso, appare evidentemente, ed è mio modo di vedere, che i giudici aggiunti sono in certo modo funzionari (mi si passi l'espressione) anfibi, cioè sono giudici, in quanto che hanno voto decisivo, possono sedere in classe e votare, ma nel medesimo tempo sono giudici diversi dagli altri, in quanto che uno solo sempre, e non mai due possono sedersi in tribunale; sono sostituiti dell'avvocato fiscale, in quanto che hanno la facoltà di poterne disimpegnare le veci, di modo che un giudice aggiunto potrebbe oggi presentarsi in classe e votare come giudice effettivo, e domani intervenire alla stessa adunanza quale rappresentante dell'avvocato fiscale.

In questo stato di cose mi pare evidente che il giudice aggiunto non possa essere ammesso a sedere nella Camera.

**BOTTONE.** Membro dell'ufficio VI, ho in esso sostenuto la validità di quest'elezione, appoggiato principalmente all'articolo 69 dello Statuto, il quale è così concepito: « I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. » Quindi essendosi in quest'articolo fatto una sola eccezione pei giudici di mandamento, io credo che non si possa mettere in dubbio la validità di quest'elezione: gli altri impieghi che possono essere attribuiti ai giudici aggiunti, io credo che possano esserlo egualmente ai giudici dei tribunali di prima cognizione. (No! no!) Questo punto essendomi contestato, io non insisterò maggiormente, ma mi pare che l'articolo dello Statuto sia abbastanza esplicito per risolvere questa questione: che se le leggi ed i regolamenti sono in contraddizione collo Statuto, io credo sempre che lo Statuto debba essere preferito.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Ho già avvertito che per la retta intelligenza di quest'articolo dello Statuto non bisogna stare alla semplice denominazione di giu-

dice, ma vuoi esaminare quali sieno le funzioni dei singoli giudici. Per vedere se sieno vere funzioni di giudici, è duopo, nell'interpretazione, riunire all'articolo 69 l'articolo 68; il quale dice: La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce.

I giudici adunque che sono inamovibili sono quelli che amministrano la giustizia: i giudici supplenti non amministrano solamente la giustizia, ma sono anche incaricati delle funzioni del pubblico Ministero: ora, facendo duopo che coloro i quali amministrano la giustizia, ond'essere considerati quali eleggibili, siano inamovibili, e i giudici aggiunti, quali facenti le funzioni di Ministero pubblico essendo incontrastabilmente amovibili, ne consegue che non possono mai essere eleggibili.

Senza di ciò io vorrei che mi si spiegasse come possa essere migliore la condizione di un giudice aggiunto di quello che sia quella di un membro del Ministero pubblico. Egli è certo che colui il quale appartiene al Ministero pubblico, è amovibile e non è eleggibile: ora il giudice aggiunto fa anche parte del Ministero pubblico, perchè lo supplisce in varie occorrenze; dunque ne verrebbe l'assurdo che quello che supplisce il Ministero pubblico sarebbe eleggibile ed inamovibile, mentre invece il Ministero pubblico che ha un grado superiore sarebbe amovibile. Ben vede il deputato Bottone quanto questo sarebbe assurdo. Non è dunque a questo proposito applicabile l'articolo 69 dello Statuto.

Voci. Ai voti! ai voti!

**BIANCHERI, relatore.** L'onorevole guardasigilli per combattere le conclusioni dell'ufficio VI fa prevalere la considerazione che i giudici aggiunti possono anche essere incaricati del servizio del Ministero pubblico, e che essendo semplicemente addetti all'ufficio come giudici, non debbono perciò godere del beneficio dell'inamovibilità che agli altri spetta.

Questa considerazione sussisterebbe se fosse vero che i giudici aggiunti fossero sempre applicati al pubblico Ministero; ma il fatto è che non lo sono sempre, e se non lo sono, non avvi ragione per cui debbano essere spogliati di quel privilegio che la legge accorda agli altri giudici. I giudici aggiunti sono nei tribunali, prendono parte alle deliberazioni e giudicano con voto deliberativo, debbono perciò godere dello stesso beneficio della legge.

Quanto all'altra considerazione con cui l'onorevole guardasigilli ha creduto dover combattere la ragione d'ordine pubblico, che ho posto innanzi a nome dell'ufficio VI, atteso che in ogni tribunale non vi sia che un solo giudice aggiunto, e che perciò vi siano sempre due giudici che abbiano l'inamovibilità e il terzo non l'abbia; mi pare anzi sia il caso di dichiarare che quest'inamovibilità spetti anche al giudice aggiunto, in quanto che, se viene il caso di un dissenso tra i due giudici che sono rivestiti dell'inamovibilità, spetterà a colui che non l'ha a far pendere la bilancia più da una parte che dall'altra; se sarà indipendente, sicuro di non essere molestato, egli giudicherà semplicemente dietro i dettami della sua coscienza; ma se mai potesse prevalere un'estranea influenza, il che è a desiderarsi che non succeda, ma che potrebbe succedere, allora ne avverrebbe che il suo voto, cioè quel voto che potrebbe essere suggerito da mire secondarie, sarà quello che avrà la preponderanza.

Inoltre, o signori, nel 1851 veniva presentato a questa Camera un progetto d'organizzazione giudiziaria (non lo cito già come autorità di legge; so certamente che non ne ha alcuna, ma credo che l'opinione di colui che lo presentava possa essere di qualche peso nell'attuale questione), nel quale progetto si definivano appunto le attribuzioni che competevano

ai giudici aggiunti. Queste attribuzioni non che essere allargate venivano ad essere ristrette in una sfera assai più angusta.

In esso si diceva che i giudici aggiunti potevano essere richiesti per far le veci del pubblico Ministero, e ciò non ostante in quel progetto non si cessava di mettere innanzi il principio che i giudici aggiunti dopo il triennio di esercizio godono dell'inamovibilità agli altri giudici concessa.

Lo ripeto, io non mi appoggio a questo progetto di legge, ma credo che possa essere sempre di qualche considerazione l'opinione di colui che lo presentava.

Io non saprei trovare altra differenza tra i giudici aggiunti e gli effettivi, se non quella dello stipendio, la quale non mi pare da tanto da dover motivare una condizione diversa in cosa così essenziale fra gli uni e gli altri. Se i giudici aggiunti fossero semplici uditori, come è in Francia, se così non avessero che il voto consultivo, allora mi adatterei all'opinione del signor guardasigilli, ma la cosa essendo diversa debbo insistere nella decisione dell'ufficio VI, che mi incaricava di proporvi la convalidazione di questa elezione.

Voci. Ai voti! Ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la conferma dell'elezione dell'avvocato Giacomo Piana a deputato del collegio di Pieve di Oneglia.

(Fatta prova e controprova è annullata.)

**TECCHIO, relatore.** A nome dell'ufficio V ho l'onore di riferire sulle operazioni elettorali del collegio di Savona. Questo collegio è diviso in tre sezioni; sono iscritti elettori 659, votarono 252. L'avvocato Giacomo Astengo ebbe voti 116, il colonnello Damiano Sauli ne ottenne 90. Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si procedette ad uno squittinio di ballottaggio, in cui l'avvocato Astengo ottenne voti 142, il colonnello Sauli 137. Nessun reclamo o protesta venne fatta contro questa elezione; tutte le operazioni appariscono regolari, e perciò l'ufficio V ne propone la convalidazione. Fa però mestieri di avvertire ad un incidente seguito nella seconda riunione della prima sezione.

In questa seconda riunione della sezione prima il segretario della sezione avrebbe letto una lettera del signor Damiano Sauli colla quale declinava l'onore della candidatura a favore dell'altro candidato e suo competitor avvocato Astengo.

L'elettore Emilio Borzino protestò d'irregolarità a causa di detta lettura, e chiese che fosse la lettera unita, come lo fu, al verbale. Questa lettera non fa altro in sostanza che dire (e potrei darne lettura alla Camera) (*No! no!*) che il colonnello Damiano Sauli rinuncia volentieri alla candidatura a favore dell'avvocato Astengo.

L'ufficio V ha riconosciuto che, quantunque sia stata letta questa lettera, non ebbe luogo però veruna di quelle discussioni che sono interdette dall'articolo 63 della legge elettorale, e quindi ha creduto che questa lettura non abbia viziato le operazioni del collegio, ed insiste perciò nella sua proposta di convalidazione della elezione.

(Queste conclusioni poste ai voti sono approvate.)

Il collegio di Ventimiglia è diviso in due sezioni: una di Ventimiglia, e l'altra di Dolceacqua. Sono iscritti 427 elettori. Intervenero votanti 116 in una, nell'altra 179 e così in tutto 295.

Nella sezione di Ventimiglia l'avvocato Giuseppe Biancheri ebbe voti 85, il cavaliere Ercole Ricotti 25, l'avvocato Domenico Cassini 5, nullo 1.

Nella sezione di Dolceacqua l'avvocato Biancheri ebbe voti 43, il cavaliere Ricotti 86, Cassini 46, l'avvocato Valentino Isnardi 1, il presidente Cassini 1, nulli 2. Quindi il Biancheri avrebbe avuto voti 128, ed il Ricotti 111.



Non avendo nè l'uno nè l'altro raggiunto la maggioranza voluta dalla legge, ebbe luogo il ballottaggio l'11 dicembre.

Comparvero a questa seconda riunione a Ventimiglia 138 votanti, dei quali 106 diedero il loro voto al Biancheri, 31 al Ricotti, uno dei voti fu dichiarato nullo. Nella sezione di Dolceacqua comparvero 200 votanti, 89 dei quali diedero il suffragio a Biancheri, 118 a Ricotti, 1 nullo, 1 dubbio.

Tutte le operazioni elettorali sarebbero regolari, e siccome il signor Biancheri avrebbe ottenuto in complesso 186 voti ed il signor Ricotti soltanto 149, così il Biancheri fu proclamato deputato.

Ma dopo che l'ufficio aveva conchiuso per la convalidazione di quest'elezione, fu prodotta alla segreteria della Camera e trasmessa all'ufficio una protesta, della quale è d'uopo darne lettura alla Camera.

« Li sottoscritti elettori della sezione di Dolceacqua, collegio di Ventimiglia, intimamente convinti e persuasi che l'elezione a deputato del signor avvocato Giuseppe, fu Andrea, di Ventimiglia, non è che il risultato dei raggi in di lui nome fatti presso la maggior parte degli elettori, protestano di nullità contro la medesima e se ne appellano alla giustizia vostra.

« I motivi che li inducono a fare la presente protesta sono di notorietà pubblica nel mandamento di Dolceacqua, e possono desumersi a riguardo dei sottoscritti elettori di Pigna, dalle seguenti circostanze di fatto:

« Che cioè prima ed avanti degli otto del corrente dicembre, e così avanti che seguisse la detta nomina, si offeressero e si distribuirono danari agli elettori Giuseppe Grillo di Bartolomeo, Ludovico Grillo detto *Monco*, Antonio Littardo, Giovanni Battista Verani, Marco Littardo, Domenico Rebaudo fu Giovanni Battista, Antonio Manesero, Francesco Isnardi, Giovanni Isnardi, Domenico Rebaudi, fu Marco, Antonio Manegero ed altri, a taluno dei quali si esibirono uno, due, tre e più talleri austriaci (*Si ride*) da lire cinque, a condizione che si trasferissero in Dolceacqua a dare il loro voto al detto avvocato Biancheri, promettendo anche che ivi avrebbero trovato una pingue refezione appositamente imbandita. (*Risa*) Essendo oltremodo oltraggioso alla maestà del Parlamento il ricevere un suo membro sorto da così meschine mene, confidano i sottoscritti che elleno saranno per annullare la nomina di che si tratta, siccome rispettosamente implorano. »

A questa protesta sono sottoscritti 17 elettori di Dolceacqua.

Come avete udito i danari si direbbero offerti ad undici individui che sono nominati, e ad altri che non sono nominati. Debbo avvertire la Camera che fra coloro che hanno sottoscritto questa protesta ve ne ha quattro (cioè quello al numero 1, Giuseppe Grillo, quello al 3, Antonio Littardo, quello al 4, Giovanni Battista Verani, quello al 6, Antonio Manegero) che sarebbero tra coloro ai quali sarebbe semplicemente stato offerto danaro o che per avventura lo avrebbero preso. (*ilarità generale*) Le firme di questa protesta sono legalizzate dal sindaco.

L'ufficio V ha considerato che colla leale sincerità delle elezioni, colla dignità della nazionale Rappresentanza non sarebbero compatibili i sospetti di broglio venale che fosse avvenuto nelle elezioni, e che quindi vuol essere investigato se codesti sospetti, i quali sorgerebbero dalla protesta degli elettori siano o no fondati in fatto; e considerato d'altro canto, che quanto è degno di buon cittadino il denunciare i brogli e le mene, altrettanto riprovevoli sono coloro i quali con denunce di brogli e mene non vere tentassero di sorprendere la religione della Camera, di disonorare più o meno direttamente il candidato che fu proclamato, sebbene non sia appro-

vata la nomina finchè pendono le investigazioni richieste dalle denunce, ha osservato che qualora la denuncia fatta risultasse insussistente e mendace, ragion vorrebbe che si esaminasse se, ed in quanto i 17 elettori siano risponsabili in faccia alla legge, epperò è venuto unanime nelle seguenti conclusioni: sospendersi il giudizio della Camera sulle operazioni elettorali del collegio di Ventimiglia, e commettersi innanzitutto un'inchiesta giudiziaria sulle cose esposte nella denuncia dei 17 elettori della sezione di Dolceacqua, con espressa avvertenza che nella inchiesta abbiano ad assumersi esatte informazioni, e sugli agenti principali mandatari e complici delle denunciate offerte e distribuzioni di danaro, ed altresì sui motori delle voci che diedero origine alla denuncia.

**BIANCHERI.** Io respingo con tutta la forza dell'animo le insinuazioni calunniose di quei pochi (*Susurro*) che sottoscrissero la petizione cui accenna l'onorevole signor relatore.

Io non credo che nessuno abbia potuto permettersi di fare offerte, o promessa alcuna nella circostanza della mia elezione; ma quello, o signori, di cui sono certo e di cui posso dare assicuranza alla Camera sul mio onore, si è che, nè io nè altri, che mi appartenga, nulla abbiamo a rimproverarci, ed io mi sarei vergognato di entrare in questa Camera, se avessi saputo di dovere la deputazione a qualsiasi menomo broglio, anzichè al voto spontaneo ed alla simpatia de' miei concittadini.

Io aderisco pertanto alle conclusioni dell'ufficio e chiedo alla Camera di ordinare questa inchiesta onde ella sia fatta conscia della verità, venga a sapere a chi tocchi il biasimo, e sia accertata che io per aver l'onore di sedere in essa non sono però mai sceso ad abdicare nè la mia dignità nè la mia onoratezza. (*Bravo! bravo!*)

**TECCHIO, relatore.** Quantunque dall'ufficio abbia avuto il doloroso incarico di leggere quella protesta, debbo avvertire la Camera, che in essa non è neppure imputato il signor Biancheri di essere stato egli il mandante dei brogli e delle mene che avrebbero avuto luogo secondo l'asserto dei protestanti; senonchè vedendo la Camera, e vedendo prima l'ufficio come diciassette fossero costoro, come indicassero nomi, come fra i nomi che sono sottoscritti, quattro sarebbero stati o agenti, o complici in queste mene medesime, l'ufficio non poté a meno di concludere che avesse luogo l'inchiesta nei due sensi che ho testè indicati alla Camera.

**DE VIREY.** Je demande qu'on adopte le même principe que celui qu'on vient d'adopter tout à l'heure dans l'élection de Sarzana; que l'on ne confie donc pas cette enquête ni au juge d'instruction ordinaire ni au juge de mandement, mais que l'on donne la faculté au premier président de la Cour d'appel de Nice de déléguer le membre qu'il croira convenable pour suivre cette délicate affaire.

Je ne vois pas pourquoi on ferait dans une circonstance d'une manière et dans une autre d'une manière différente.

Le cas est identique et pour maintenir la même jurisprudence, le même principe, il faut adopter le même système, et dès lors ne pas changer de conclusions.

En adoptant ma proposition, vous donnerez plus de garantie à un honorable collègue dont l'honneur ne doit pas être à la merci de quelques infames calomnies, et, croyez-le bien, vous assurerez à la vérité une manière plus certaine de se faire jour.

**MANTELLA.** Quello che fu adottato nell'ufficio VI fu un'eccezione, ora non saprei perchè l'eccezione si debba portare a regola. La regola si è che si debba demandare ai giudici del luogo, a fare le istruzioni, e quando a giudizio del tribunale

vi potesse essere sospetto che i medesimi o direttamente o indirettamente avessero avuto parte nei fatti denunziati, allora si mandi al tribunale superiore; ma finchè non vi è questo sospetto, non so perchè si debba dilungarsi dalla regola generale.

Quindi io proporrei di demandare l'inchiesta ai tribunali, come si è sempre fatto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio circa l'elezione del signor Biancheri.

Due sono le questioni che sono in campo, la prima è quella dell'inchiesta, la seconda è quella del modo di procedervi.

Porrò dunque anzitutto ai voti se si abbia da far l'inchiesta.

(La Camera approva.)

Riguardo il modo di fare l'inchiesta, vi sono tre proposizioni, quella dell'ufficio V, quella del deputato De Viry, e quella del deputato Mantelli.

**DE VIRY.** L'ufficio V a cui appartengo non ha fatto a questo riguardo alcuna proposta.

**TECCHIO, relatore.** Per togliere il dubbio sollevato dal deputato De Viry, dichiaro che l'ufficio ha fatto la proposta di un'inchiesta giudiziaria, secondo le norme ordinarie.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato De Viry, il quale chiede che si commetta questa delegazione al presidente del magistrato d'Appello di Nizza.

(Dopo prova e controprova è ammessa.)

**TECCHIO, relatore.** Il collegio d'Evian è diviso in tre sezioni: nella prima sono compresi 333 elettori, nella seconda 73, nella terza 207, formanti in tutto il numero di 613 elettori. Nel giorno 8 dicembre intervennero a votare 512 elettori: nella prima sezione il consigliere di Stato Mathieu ebbe voti 98, il conte Eugenio De Viry 68 e il signor Eugenio De Viry 21, il signor Giacomo Coffet 1, furono annullate schede 27, il che darebbe un totale di 215; ma l'ufficio non dice dove sieno andati tutti gli altri voti.

Nella seconda sezione il commendatore Mathieu ebbe voti 20, il signor Eugenio De Viry 35.

Nella terza sezione il cavaliere Mathieu ebbe voti 72, il signor Eugenio De Viry 50, il signor Dupont 2; il cavaliere Mathieu ebbe adunque in totale voti 190, il signor Eugenio De Viry 153, ai quali aggiungendo gli altri voti 21 che sono pel signor Eugenio De Viry, si avrebbe il totale di voti 164 al medesimo.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge si procedette al ballottaggio nel giorno 11 tra i due candidati che avevano riportato maggior numero di voti.

Nella prima sezione intervennero votanti 240, il signor cavaliere Mathieu ebbe voti 139, il signor Eugenio De Viry 89, 15 voti furono annullati.

Nella seconda sezione intervennero 50 elettori; il signor Mathieu ebbe voti 26, il signor Eugenio De Viry voti 22, 2 furono annullati.

Nella terza sezione si dice che i votanti furono 99, ma, cosa veramente strana, non si dice sopra chi i voti siano stati ripartiti. (*Movimento di sorpresa*) Quel processo è veramente escandalosamente, come ha notato l'ufficio, firmato in bianco. Intervenne il presidente di questa terza sezione insieme col presidente della sezione seconda principale, ed allora quello della terza sezione, non assistito però da alcuno dei membri del suo ufficio, avrebbe indicato, come pare, o come si suppone, i voti che avrebbero dovuto ricevere in questa terza sezione da un lato il signor Mathieu, e dall'altro il signor De Viry. Fu quindi detto che il signor De Viry ebbe voti 143, e che il signor Mathieu ne ottenne 208.

È da notarsi eziandio che nel verbale della seconda riunione di questa terza sezione è indicato che il secondo appello ebbe luogo a mezzodì, invece che si deve fare ad un'ora dopo il mezzogiorno, come dice la legge elettorale.

L'ufficio V ha dichiarato doversi annullare questa elezione per due motivi: primo, per la violazione dell'articolo 84 della legge elettorale, che vuole che il secondo appello si faccia ad un'ora dopo il mezzodì; secondo, per la violazione dell'articolo 87 di detta legge, perchè non ebbe luogo un vero verbale delle operazioni della terza sezione, o meglio perchè il verbale che apparentemente è sottoscritto non è, per vero dire, che foglio bianco. Propongo adunque alla Camera, in nome dell'ufficio V, l'annullamento di questa elezione.

(Le conclusioni sono approvate.)

La seduta è levata alle 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Seguito della verificaione di poteri;
- 2° Elezione dell'ufficio della Presidenza.